



INFORMATIVA AL PUBBLICO

ai sensi del

Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013

Data di riferimento: 31 dicembre 2024

SOMMARIO

Premessa	5
1. Obiettivi e politiche di gestione del rischio	15
2. Fondi propri	45
3. Requisiti di capitale e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	49
3.1 quadro sinottico e metriche	49
3.2 Introduzione dell'IFRS 9 e regime transitorio.....	55
4. Rettifiche per il rischio di credito	63
5. Politica di remunerazione	73
5.1 Premessa	73
5.2 Processo decisionale per la definizione delle politiche di remunerazione	73
5.3 Caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione	75
5.4 Identificazione del personale più rilevante	76
5.5 Parte variabile della retribuzione	77
5.6 Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività. ...	80
5.7 Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le categorie di personale più rilevante.....	81
5.8 Esito dei controlli svolti dalla Funzione di Internal Audit	92
5.9 Esito dei controlli svolti dalla Funzione di Compliance.....	92
5.10 Esito dei controlli svolti dalla Funzione di Risk Management.....	93
6. Dichiarazione ai sensi dell'art 435, lett. e) ed f) del CRR	95
Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431, comma 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019	97

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito anche “CRR”) e nella Direttiva 2013/36/UE (di seguito anche “CRD IV”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. *framework* Basilea 3).

Il suddetto quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*Regulatory Technical Standard – RTS* e *Implementing Technical Standard – ITS*), adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza.

Il Regolamento e le norme tecniche sono direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, senza necessità di recepimento, e costituiscono il cosiddetto *Single Rule Book*; la disciplina contenuta nella Direttiva ha richiesto invece il recepimento da parte di Banca d’Italia mediante l’emanazione della Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 – *Disposizioni di Vigilanza per le Banche*.

In data 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. “Capital Requirements Regulation II” – “CRR II”) del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. “Capital Requirements Directive V” – “CRD V”), del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell’obbligo segnaletico da parte dell’ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l’introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR)), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, con tale Regolamento è stato dato mandato all’EBA, come riportato nell’art. 434 bis “Modelli per l’informativa”, di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un

unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico framework normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili.

Come la precedente normativa di vigilanza (Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia) anche l'attuale framework normativo si articola in tre principali ambiti di riferimento, definiti "Pilastri":

1. il **primo Pilastro**: attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); Sono inoltre previsti:
 - * l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali per la conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - * i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) che in termini di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR);
 - * un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
2. il **secondo Pilastro**: richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
 - * di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process), in ottica attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria;
 - * di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework) e con il Piano di Risanamento. All'Autorità di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP -

Supervisory Review and Evaluation Process), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

3. il **terzo Pilastro**: prevede obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente da:

- Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, come modificato, in particolare dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II) e dal Regolamento UE 2020/873;
- Regolamento UE n. 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - * Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);
 - * Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
 - * Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.

- gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) e richiamati dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, Parte Seconda, Capitolo 13, diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico:
 - * informazioni relative alle disposizioni transitorie per l'attuazione dell'impatto sui fondi propri dell'IFRS9 e degli utili non realizzati su esposizioni valutate al fair value con effetto sulla redditività complessiva, emanate in risposta alla pandemia COVID-19, sui fondi propri secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2018/01, come emendate dalle EBA/GL/2020/12
 - * informazioni sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2018/10 come emendate dalle EBA/GL/2022/13.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di governance richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - * le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - * l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - * specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - * informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle banche di fornire le informazioni in merito a:

- finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020;
- i finanziamenti oggetto di misure di concessione (forbearance measures) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

L’EBA, con comunicazione del 16 dicembre 2022, ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il “nuovo” periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni non performing derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l’esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell’ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nonché una nuova metodologia di calcolo dello SME Supporting Factor.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell’adozione del c.d. CRR “quick fix”, in data 11 agosto 2020 l’EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di reporting e informativa, con cui vengono forniti

chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei template del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa disclosure ("Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic" - EBA/GL/2020/11), e modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, la Banca Popolare di Cortona, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2024, ha deciso di avvalersi del trattamento temporaneo dell'impatto derivante dall'introduzione del principio contabile IFRS9.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020 che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di software su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, la Banca applica le disposizioni di cui al sopracitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2024.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021, recentemente modificato dal Regolamento UE n. 1618/2024, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in

materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alla data del 31 dicembre 2023, tali disposizioni non si applicano alla Banca, in quanto non risulta ente G-SII.

In data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa qualitativa e quantitativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II.

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali orientamenti hanno reintrodotto a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale framework regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, la Banca nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- Significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve

descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;

- Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 575/2013 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.popcortona.it.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalla Informativa sulle politiche di remunerazione dell'esercizio 2024.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2024 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo framework di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di

misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il rischio di mercato” del Regolamento UE n. 876/2019).

La sopra menzionata normativa in materia di informativa al pubblico è stata applicata considerando che la Banca risulta classificata come ente piccolo e non complesso, come comunicato dalla Banca d’Italia con lettera del 9 aprile 2024.

Processo di produzione e pubblicazione dell’informativa al pubblico

Le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa al pubblico, anche in termini di modalità, contenuto e frequenza, previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sono descritte nel documento *“Processo di produzione e pubblicazione dell’informativa al pubblico”*, approvato dal Consiglio di amministrazione. Il processo di produzione e pubblicazione dell’*“Informativa al pubblico”* può essere sintetizzato nelle seguenti fasi: 1. acquisizione delle informazioni, 2. produzione delle informazioni quantitative e qualitative, 3. approvazione delle informazioni quantitative e qualitative e 4. pubblicazione delle informazioni. L’intero processo è sottoposto (Fase 5) a revisione periodica da parte della Funzione di Internal Audit e annualmente da parte della Funzione di Compliance per il giudizio di conformità alle norme che lo disciplinano.

Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”), come modificato dal Regolamento UE n. 876/2019 (“CRR II”), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021, EBA/GL/2020/07, EBA/GL/2018/01 (come emendate dalle EBA/GL/2020/12) e EBA/GL/2018/10 (come emendate dalle EBA/GL/2022/13).

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all’interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto e Parte dieci del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019, e dal Regolamento UE n. 637/2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2018/01 (come emendate dalle EBA/GL/2020/12) e EBA/GL/2018/10 (come emendate dalle EBA/GL/2022/13).

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Tabella 1: Composizione patrimoniale	-
Art. 438	Capitolo 3 – Requisiti di	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi	Regolamento UE

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
e 447 CRR	fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	dell'esposizione al rischio	n.637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468/473 bis: Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2018/01 (come emendate dalle EBA/GL/2020/12)
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2018/10, come emendate dalle EBA/GL/2022/13
		Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	
		Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	
		Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	
Art. 450 CRR	Capitolo 5 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

1. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni previste dall'art. 435, paragrafo 1, lettera a) del CRR.

L'attività della Banca Popolare di Cortona, coerentemente a quanto riportato nel proprio Statuto societario e più in generale al principio del credito popolare, è principalmente rivolta al soddisfacimento delle necessità creditizie del territorio ove è insediata. Nello svolgimento della sua attività la Banca persegue obiettivi di redditività di medio-lungo periodo senza prescindere da una sana e prudente gestione.

Banca Popolare di Cortona si ispira ad un modello di business tradizionale, caratterizzato dall'avversione agli investimenti puramente speculativi, ad elevato grado di rischio, con il mero scopo di perseguire risultati economici di breve termine. Inoltre, la Banca ha sempre prestato massima attenzione alla solidità ed alla crescita armonica della propria struttura patrimoniale nonché al mantenimento di un adeguato livello di liquidità, considerando queste delle condizioni necessarie per garantire la continuità aziendale.

In ottica di gestione prudentiale dei rischi ed in ottemperanza alle vigenti previsioni normative, la Banca si è dotata di una *Policy* sul Sistema dei Controlli Interni; questo è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il framework adottato dalla Banca è basato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il Risk Appetite Framework costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di business adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni risk taking. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio business aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:

- Identificazione: attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;

- Misurazione/Valutazione: attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell’assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- Prevenzione/Mitigazione: concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - * in ottica ex ante di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - * in ottica ex post di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata nel Risk Appetite Framework adottato dalla Banca.

- Monitoraggio: attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall’attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l’analisi dell’esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- Reporting e comunicazione: attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d’Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale e trasmesso alla Banca d’Italia entro il 30 aprile. Qualora tuttavia in occasione della revisione annuale del *Piano strategico d’impresa* nonché della valutazione annuale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) risulti un significativo mutamento della situazione patrimoniale o finanziaria della Banca, il piano di risanamento viene riesaminato ed

eventualmente aggiornato. Tale attività viene svolta anche in caso di un significativo mutamento della struttura giuridica ed organizzativa della Banca.

Nell'ambito della periodica revisione del Piano sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza del complessivo impianto del piano di risanamento con il modello di governance, il sistema dei controlli interni e con il RAF. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del RAF, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del RAF e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di risk tolerance ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- l'attribuzione dei ruoli e responsabilità, a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l’assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell’acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;

Coerentemente con l’evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP/ILAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (framework di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato. I processi di valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l’operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare, nel rispetto dell’articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l’identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l’operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel Risk Appetite Framework e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;

- l’auto-valutazione dell’adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell’adeguatezza del capitale si rinvia all’informativa qualitativa del “Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio”;
- l’autovalutazione dell’adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress.

Sistema dei controlli interni

Il Sistema dei Controlli Interni della Banca vede il coinvolgimento, con diversi ruoli e responsabilità, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Rischi, del Collegio sindacale, del Direttore generale e di tutto il personale della Banca con particolare riferimento alle Funzioni di controllo. Il Consiglio di amministrazione assicura che il Sistema dei Controlli Interni sia sempre adeguato agli obiettivi strategici, al tipo di operatività svolta ed ai rischi tipici della Banca. Il Comitato Rischi supporta il Consiglio di amministrazione nella gestione e controllo dei rischi e nella valutazione dell’adeguatezza, efficienza ed efficacia dei controlli interni. Il Direttore generale attua tutte le misure necessarie all’implementazione ed al mantenimento del Sistema dei Controlli Interni, secondo le strategie e gli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sulla funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

I controlli, in base alle metodologie utilizzate, alle Funzioni coinvolte e agli ambiti di riferimento si possono suddividere in:

- **Controlli di 1° livello (controlli di linea):** sono quei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back office. Con particolare riferimento al rischio di credito, nell’ambito dei controlli di 1° livello, rientrano anche quelli effettuati dalle seguenti strutture:
 1. Ufficio Revisione Istruttoria: assicura la corretta istruttoria delle pratiche di fido di competenza del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, verificando la completezza della documentazione raccolta e fornendo un apposito parere prima di sottoporle agli organi deliberanti;
 2. Funzione Precontenzioso: svolge un costante monitoraggio sugli andamenti delle singole esposizioni creditizie della Banca, con particolare riferimento a quelle che mostrano i primi segnali di anomalia, garantendo un adeguato flusso

informativo verso le Filiali ed i competenti Organi/Funzioni aziendali; ciò al fine di anticipare il manifestarsi di casi problematici e di ridurre il rischio di credito cui la Banca risulta esposta;

- **Controlli di II° livello (controllo sulla gestione dei rischi):** i controlli sulla gestione dei rischi hanno come obiettivo la definizione delle metodologie di misurazione del rischio, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie Funzioni operative ed il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati. Tali controlli sono affidati a strutture diverse da quelle produttive dipendenti sia gerarchicamente che funzionalmente dal Consiglio di amministrazione; esse sono:
 1. Funzione di Risk Management: ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi in maniera tale da garantire il mantenimento nel tempo di profili di rischio coerenti con le linee strategiche definite dal Consiglio. Modalità e frequenza dell'attività di *risk management* sono disciplinate dallo specifico regolamento della Funzione; la Funzione è dotata di due risorse, incluso il Responsabile della medesima.
 2. Funzione di Compliance: ha l'obiettivo di controllare e gestire il rischio di non conformità verificando e presidiando in via autonoma ed indipendente l'aderenza dei processi organizzativi, delle procedure interne nonché dei comportamenti e delle prassi aziendali, ai provvedimenti normativi e di autoregolamentazione al fine di non incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione; la Funzione è dotata di un'unica risorsa che si identifica con il Responsabile della medesima.
 3. Funzione Antiriciclaggio: ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, ed in coerenza con il principio di proporzionalità, ha la responsabilità di coordinare e supervisionare i presidi deputati alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la Funzione è dotata di un'unica risorsa che si identifica con il Responsabile della medesima.
- **Controlli di III° livello:** sono definiti come quell'insieme di attività volte ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Sono condotti nel continuo, in via periodica o per eccezioni e affidati ad una struttura non produttiva: la Funzione di Revisione interna. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei controlli, di declinare il criterio di proporzionalità e rispettare gli aspetti di economicità della gestione, la Funzione di Revisione interna è affidata in outsourcing

alla società Meta S.r.l.. Come disciplinato dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3), nell'ambito dei Controlli di III° livello è previsto anche un Referente interno della Funzione di Internal Audit esternalizzata. Quest'ultimo ha l'obiettivo di controllare la Funzione di Revisione Interna esternalizzata, fungere da collegamento con quest'ultima e garantire un monitoraggio costante sulla effettuazione dei controlli di linea nonché di verificare nel continuo la loro adeguatezza al variare della strategia e dei rischi aziendali.

Con riferimento ai rischi ICT e Sicurezza, i compiti, rimessi dalla normativa di Vigilanza alla "Funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza", sono stati attribuiti alle Funzioni di Compliance e di Risk Management, in relazione ai ruoli e competenze proprie di ciascuna Funzione.

In coerenza con quanto stabilito nella *Policy* sul Sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di amministrazione della Banca, in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica ed Organo di gestione, cui partecipa anche il Direttore generale, ha definito ed approvato un insieme integrato di norme interne, finalizzato ad un efficace presidio dei rischi.

I rischi cui risulta esposta la Banca sono individuati nell'ambito del Piano Strategico in funzione del modello di business adottato. In coerenza con gli obiettivi individuati nel Piano Strategico viene definito e periodicamente aggiornato il *Risk Appetite Framework* (RAF), ove è determinata, nel rispetto dei limiti regolamentari (*risk capacity*), la propensione al rischio della Banca (*risk appetite*). Sono parte integrante del *framework* le politiche di governo ed i processi di gestione dei diversi rischi aziendali definiti dalla Banca e riportati in specifici documenti di normativa interna, di seguito elencati:

- *Regolamento crediti, Testo Unico del Credito*, il quale comprende anche il *Regolamento sulle esposizioni oggetto di concessioni (Forbearance)* ed il documento *Criteri per la classificazione dei crediti*, con riferimento al rischio di credito;
- *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse*; il documento si riferisce anche al rischio derivante da impieghi in strumenti finanziari e al rischio di *asset encumbrance*;
- *Testo Unico sulla Prestazione dei Servizi di Investimento e Policy e regolamenti MIFID-II*, volto alla gestione dei rischi operativi derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, mediante la definizione di specifici processi operativi e relativi controlli di linea;
- *Politiche di governo e processo di gestione del rischio strategico*;
- *Politiche di governo e processo di gestione del rischio reputazionale*;

- *Politiche di gestione dei conflitti di interesse;*
- *Politiche di governo e processo di gestione del rischio operativo;*
- *Metodologia di analisi e gestione del rischio ICT e di sicurezza;*
- *Politiche di governo e processo di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
- *Regolamento OMR – gestione delle Operazioni di Maggiore Rilievo;*
- *Politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione.*

Sulla base delle periodiche attività condotte nell’ambito della disciplina prevista per il processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP) e del processo di valutazione dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (c.d. ILAAP) la Banca risulta esposta alle seguenti categorie di rischio:

- Credito (compreso controparte);
- Mercato;
- Operativo;
- Concentrazione (compreso il rischio di concentrazione geo-settoriale);
- Tasso di interesse sul Banking Book (IRRBB);
- Differenziali creditizi (CSRBB)
- Liquidità;
- *Asset encumbrance;*
- Leva finanziaria eccessiva;
- Cartolarizzazioni;
- Paese;
- Trasferimento;
- Reputazionale;
- Strategico e di business;
- Residuo;

- Condotta;
- Riciclaggio;
- ICT e di sicurezza.

La Banca, al pari dell'intero sistema bancario, è inoltre esposta ai rischi climatici e ambientali, quali il rischio di transizione ed il rischio fisico, che risultano influenzare, con un differente grado di intensità, alcuni dei rischi tradizionali riportati sopra, come ad esempio i rischi di credito, operativo, liquidità, strategico e reputazionale.

I rischi identificati sono stati classificati in due tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili, come riportato di seguito nelle note relative ai singoli rischi.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca quantifica i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi ai quali è esposta mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate; tale attività è demandata alla Funzione di Risk Management.

La Banca, consapevole che un'adeguata e tempestiva circolazione delle informazioni tra gli Organi sociali e tra Organi sociali e Funzioni di controllo è alla base della corretta gestione aziendale e dell'efficacia dei controlli, ha predisposto ed utilizza un sistema di flussi informativi, di cui si darà conto nella trattazione di ciascun rischio.

1.1 Il rischio di credito e di controparte

Il rischio di credito è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

La strategia creditizia della Banca, coerentemente alla propria forma societaria di cooperativa, si pone come obiettivo ultimo quello del sostegno finanziario alle economie locali dell'area di insediamento mediante la concessione di risorse finanziarie a coloro che, nel farne richiesta, perseguono un fine meritevole e soddisfano adeguati criteri di affidabilità. L'attività creditizia, che rappresenta il *core business* della Banca, è espletata in un'ottica di sana e prudente gestione, ricercando il giusto equilibrio tra il rischio ed il rendimento. La politica creditizia della Banca è prioritariamente orientata al sostegno delle famiglie, degli imprenditori, dei professionisti e delle piccole-medie imprese; viene data primaria importanza al mantenimento di una relazione fiduciaria e trasparente di lungo periodo con la clientela e vengono evitate azioni volte alla ricerca di una mera redditività di breve termine.

Il Consiglio di amministrazione ha definito le politiche di assunzione del rischio di credito nel Regolamento crediti. In coerenza con i principi ed i limiti stabiliti dal documento di

policy, a dicembre 2011 è stato emanato il Testo Unico del Credito (c.d. “TUC”), il quale regola l’intero processo del credito, individuando le più idonee soluzioni organizzative, procedurali e di controllo. Il TUC rappresenta uno dei principali documenti di normativa interna aziendale e viene aggiornato costantemente (da ultimo è stato revisionato a novembre 2024).

Il processo creditizio, formalizzato nei richiamati documenti di autoregolamentazione, si articola in cinque fasi operative:

1. Pianificazione operativa: il Direttore generale, coerentemente a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in termini di politiche di sviluppo e di rischio/rendimento, provvede a definire un piano operativo annuale sul quale vengono definiti i segmenti di clientela da sviluppare, i mercati cui fare riferimento e i prodotti da collocare. Nello svolgimento di tale attività, il Direttore generale è supportato dalla Funzione Pianificazione e Controllo e dal Responsabile della Rete commerciale;
2. Concessione: a tale fase si riferisce l’attività di valutazione delle domande di affidamento ricevute, la formulazione di proposte, le deliberazioni assunte da parte dei competenti Organi/Funzioni aziendali e la gestione degli aspetti contrattuali, segnaletici e contabili. La normativa interna della Banca stabilisce in maniera dettagliata il processo per la valutazione del merito creditizio dei clienti, anche identificando gli elementi oggettivi di non affidabilità. In fase di apertura di nuove relazioni la valutazione del merito creditizio del cliente è il risultato dell’istruttoria eseguita dalle competenti Funzioni aziendali. In base all’importo dell’operazione e alla rischiosità del cliente, le proposte di fido vengono rimesse all’autorizzazione delle Funzioni/Organi competenti per autonomia deliberativa. La normativa interna aziendale disciplina in maniera dettagliata i poteri deliberativi attribuiti alle Funzioni/Organi coinvolti nel processo del credito. In ossequio al principio di *segregation of duties* le Funzioni di controllo non hanno potere in materia di concessione del credito. Le deleghe in materia di credito sono attribuite, nel rispetto delle determinazioni del Consiglio di amministrazione, a Titolari di Filiale e Direttore generale; gli affidamenti che non rientrano nelle autonomie deliberative di questi ultimi devono essere autorizzati con delibera del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui la proposta di affidamento risulti di competenza del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione, l’istruttoria svolta dal Titolare di Filiale viene sottoposta a revisione da parte dell’Ufficio Revisione Istruttoria. Particolare attenzione è rivolta alle seguenti tipologie di operazioni:
 - operazioni con parti correlate e soggetti connessi, ivi comprese le operazioni con esponenti bancari: lo svolgimento di tali operazioni è regolamentato dal documento *Politiche di gestione dei conflitti di interesse* e dal *Regolamento*

operazioni con soggetti collegati; quest'ultimo documento disciplina le regole interne aziendali idonee ad assicurare trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale alle operazioni con soggetti collegati così come definiti dalla vigente normativa di riferimento;

- Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR): trattasi di operazioni per le quali, in considerazione del loro potenziale di rischio implicito, è prevista una valutazione di coerenza con il RAF da parte della Funzione di Risk Management; la gestione di tali operazioni è regolamentata dal documento *Regolamento OMR – gestione delle Operazioni di Maggiore Rilievo*;
3. Revisione: consiste nella verifica periodica in merito alla persistenza in capo al soggetto affidato ed agli eventuali garanti delle condizioni che avevano originariamente determinato la concessione del credito. Tale attività è un momento fondamentale di ripianificazione commerciale della relazione intrattenuta con il cliente, di fidelizzazione dello stesso e non ultimo di verifica del rischio di credito assunto. L'attività di revisione degli affidamenti è stata attribuita, per quanto di propria competenza, alle stesse unità operative, Funzioni ed Organi aziendali già coinvolti nella fase di concessione;
4. Monitoraggio: tale attività si compone di un ampio set di controlli effettuati sui rapporti affidati, sia in termini andamentali che reddituali, al fine di monitorare l'equilibrio rischio/rendimento di ciascun cliente. L'attività di monitoraggio è virtualmente divisa in due aree, sulla base dello stato della posizione e delle funzioni coinvolte:
- un controllo nel continuo dell'andamento dei rapporti – affidati e non – da parte dei gestori dei medesimi (Titolari di Filiale), anche attraverso gli strumenti e gli elaborati all'uopo messi a disposizione dalla Banca;
 - un'attività di sorveglianza dei rapporti caratterizzati da anomalie tali da far presumere un futuro deterioramento della posizione. Tale attività coinvolge i Titolari di Filiale, la Funzione Precontenzioso e la Funzione di Risk Management, ognuno dei quali opera con un differente livello di dettaglio ed analisi. La Funzione di Risk Management verifica inoltre il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie svolto dalle competenti funzioni aziendali e controlla l'efficacia delle misure poste in essere dalla Banca.

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività di monitoraggio, la Banca si è dotata di:

- un sistema di rating interno, che rappresenta un modello predittivo, in grado di esprimere la probabilità di default del cliente; quest'ultima è definita come la probabilità di deterioramento della posizione (passaggio della posizione a sofferenza, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) nei 12 mesi successivi alla data di rilevazione; il sistema di rating interno è fornito dalla società Allitude Spa, nell'ambito dell'applicativo SID2000; per tutti i clienti affidati o che, pur non essendo affidati, presentano un'esposizione, il sistema rilascia la PD (*probabilità di default*) sulla base di dati andamentali interni, dati andamentali esterni (flusso di ritorno della Centrale Rischi), dati di bilancio, ove presente, e dati socio demografici (anzianità del rapporto con il cliente, regione di residenza e qualifica di socio); ad ogni *range* di PD corrisponde una *classe di rating*; i rating attribuiti alla clientela sono aggiornati con cadenza mensile, e sono consultabili a sistema da tutti i dipendenti della Banca, accedendo al *Customer Profile* del cliente di SID2000; il sistema di rating viene utilizzato ai soli fini gestionali interni e non anche per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
- un sistema di rilevazione di una serie di indicatori di rischio, denominato Early Warning Indicators (EWI), la cui finalità è quella di guidare l'operatore ad una corretta classificazione delle controparti sulla scorta di segnali di allarme precoce calcolati in maniera automatica dal sistema. La procedura rileva se tra gli indicatori di rischio predefiniti ve ne sia qualcuno per il quale risulti superata una predeterminata soglia di early warning; gli indicatori vengono calcolati in automatico dalla procedura con periodicità differenziate; alcuni di questi vengono aggiornati manualmente "ad evento"; la Banca ha definito ex ante le regole in base alle quali, in caso di rilevazione di uno o più indicatori contemporaneamente, una posizione affidata deve essere obbligatoriamente riclassificata o quanto meno revisionata mediante apposita pratica elettronica di fido; la Funzione precontenzioso ha il compito di monitorare giornalmente l'accensione degli indicatori.

Quale output della fase di monitoraggio, le Funzioni a vario titolo coinvolte, producono, con le modalità e periodicità previste dalla normativa interna in materia di credito, un completo flusso informativo per gli Organi di vertice.

5. Gestione delle posizioni anomale: le posizioni che nell'ambito della fase di monitoraggio presentano particolari profili di anomalia, vengono classificate, mediante l'iter procedurale descritto nel capitolo "4. Rettifiche per il rischio di credito", tra i crediti "deteriorati". Da questo momento vengono avviate tutte le azioni ritenute necessarie a favorire, qualora ne esistano i presupposti, la riconduzione della posizione in bonis o l'attivazione delle procedure di tutela del credito. Al fine di supportare ed affiancare i Titolari di Filiale nella gestione dei

crediti anomali per evitare un loro ulteriore deterioramento, è stata istituita, in seno all'Unità Credito Anomalo, la Funzione Precontenzioso. Le posizioni classificate a "sofferenza", per le quali sia necessario avviare le procedure volte ad un recupero coatto giudiziale del credito, sono rimesse alla Funzione Contenzioso, anch'essa collocata all'interno dell'Unità Credito Anomalo. La Funzione Contenzioso è la struttura aziendale deputata alla gestione del contenzioso creditizio; tale funzione intrattiene i rapporti con i legali esterni della Banca, coordinandone le attività ai fini di un celere recupero delle somme, anche impartendo loro le direttive ricevute da Direttore generale e Consiglio di amministrazione.

Una particolare fattispecie del rischio di credito è rappresentata dal rischio di controparte, inteso come il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Diversamente dal rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo solamente alla Banca, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Tale rischio stante la realtà operativa della Banca è insito, qualora poste in essere, nelle sole operazioni di pronti contro termine passive su titoli.

La Banca, ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla misurazione e quantificazione del rischio di credito e di controparte in termini di assorbimento di capitale interno. Tale rischio viene calcolato anche con riferimento alle esposizioni verso cartolarizzazioni. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è calcolato utilizzando la metodologia standardizzata prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013. Sul rischio di credito vengono poi effettuate delle prove di stress (cd. *stress test*) secondo quanto previsto dalla normativa di vigilanza. La quantificazione del rischio di credito in termini di capitale interno viene aggiornata con cadenza trimestrale.

1.2 Rischio di mercato

Il rischio di mercato si identifica con i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci e più nello specifico con:

- Rischio di posizione (riferito al portafoglio di negoziazione): si identifica con il rischio di variazione dei tassi di interesse (rischio di posizione generico) e con il rischio di insolvenza dell'emittente (rischio di posizione specifico);
- Rischio di concentrazione (riferito al portafoglio di negoziazione): è il rischio di eccessiva esposizione verso una specifica controparte o gruppo di controparti connesse;

- Rischio di regolamento (riferito all'intero bilancio): è il rischio insito nelle operazioni non ancora regolate dopo la loro data di scadenza e che espongono la Banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione;
- Rischio di cambio (riferito all'intero bilancio): è il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione;
- Rischio di posizione in merci (riferito all'intero bilancio): è il rischio di subire eventuali perdite per effetto di variazioni nel prezzo delle merci.

La Banca ha assunto una posizione di tendenziale avversione al rischio di mercato; in tale ottica il documento di *policy* interna *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse*, da ultimo revisionato a aprile 2025 e approvato dal Consiglio di amministrazione, fa divieto di assumere posizioni speculative su mercati azionari, assumere posizioni su derivati speculativi, assumere posizioni in strumenti derivati di copertura, se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Con il citato documento di *policy* il Consiglio di amministrazione ha attribuito al Direttore generale specifiche deleghe per la gestione del portafoglio di proprietà (investimenti in strumenti finanziari); al Direttore è fatto comunque divieto di assumere posizioni in titoli diversi dai titoli di Stato emessi da Paesi facenti parte dell'Unione Europea, che beneficiano della ponderazione prudenziale allo 0% e risultano eligible per operazioni di finanziamento con la BCE. Stante il divieto appena indicato, nella *policy* sono riportati specifici limiti operativi all'attività di investimento in strumenti finanziari in base a:

- tipologia di tasso;
- Duration;
- Var.

Sono inoltre attribuite alcune deleghe gestionali al Direttore generale in termini di perdite massime sostenibili nell'attività di gestione del portafoglio di negoziazione.

Sempre nel documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse* sono previsti limiti gestionali per quanto riguarda l'attività di tesoreria con la definizione di esposizioni massime per singola controparte bancaria, limiti per le esposizioni in valuta estera e limiti massimi per fasce di scadenza.

L'attività di monitoraggio dei rischi di mercato ai fini gestionali interni è demandata alla Funzione di Risk Management che invia al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale un report contenente l'esito della verifica del rispetto dei limiti riportati nel citato documento di *policy* nonché un'analisi della rischiosità del portafoglio titoli; tale report è prodotto con cadenza mensile. Inoltre il Direttore generale viene giornalmente informato (anche più volte al giorno) da parte dell'Ufficio Titoli su composizione, valorizzazione e redditività del portafoglio di proprietà della Banca.

La Banca, ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla misurazione e quantificazione del rischio di mercato in termini di assorbimento di capitale interno. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato è calcolato utilizzando la metodologia standardizzata prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013. La quantificazione del rischio di mercato in termini di capitale interno viene aggiornata con cadenza trimestrale.

1.3 Rischio operativo

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti da:

- inadeguatezza o disfunzione dei processi interni;
- inadempienze contrattuali, errori umani, violazioni e frodi;
- problemi dei sistemi informativi e interruzioni dell'operatività;
- fattori esterni quali attività criminose di terzi, cambiamenti di contesti legislativi o fiscali ed eventi naturali.

Il rischio operativo è quindi intrinseco ai processi produttivi della Banca. Al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'operatività nel continuo, Banca Popolare di Cortona ha strutturato un set di controlli di linea ("I livello") da porre in essere con carattere di sistematicità e obbligatorietà da parte delle stesse unità operative che hanno effettuato l'operazione. Essi si articolano in:

- controlli informatici: tra i quali, il sistema di sicurezza e i controlli insiti nelle procedure;
- controlli di processo: effettuati durante le fasi e le attività proprie di ciascun processo aziendale;
- controlli settoriali (quadrature contabili): che debbono essere eseguiti, per quanto applicabile, da ciascuna unità organizzativa sulla propria attività.

Il corretto e tempestivo espletamento dei controlli di cui sopra è monitorato dal Referente Interno della Funzione di Internal Audit esternalizzata e soggetto a verifiche periodiche da parte della Funzione di Internal Audit nell'ambito della più ampia attività di valutazione circa la funzionalità del complessivo sistema dei controlli (cfr. par. 1.).

A presidio del rischio operativo, e anche del rischio reputazionale, per gli aspetti connessi al rispetto di norme interne ed esterne, è stata istituita la Funzione di Compliance; questa è una funzione di controllo di II° livello (cfr. par. 1.) ed interviene principalmente ex-ante, nella fase della prevenzione dei comportamenti che potrebbero ingenerare dei rischi di non conformità. La Funzione di Compliance può effettuare anche verifiche ex-post su base campionaria, al fine di individuare aree di inefficacia/criticità delle procedure individuate ex-ante.

A presidio dei rischi derivanti da problemi di funzionamento del sistema informativo e da interruzione dell'operatività, la Banca ha adottato un *Piano di Continuità Operativa*; la stesura del Piano ha comportato una preliminare analisi di impatto ed un preventivo *risk assessment*; il Piano è stato da ultimo aggiornato a marzo 2024.

La Banca, ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla misurazione e quantificazione del rischio operativo in termini di assorbimento di capitale interno. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è calcolato utilizzando il metodo base previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013. La quantificazione del rischio operativo in termini di capitale interno viene aggiornata con cadenza annuale. Ai fini della valutazione del rischio operativo, la Banca ha inoltre previsto la creazione di un *data base* relativo agli eventi di perdita operativa che viene periodicamente aggiornato dalla Funzione di Risk Management.

1.4 Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione è definito come la possibilità di subire perdite economiche a fronte di esposizioni verso controparti, ovvero gruppi di controparti connesse, che appartengono al medesimo settore economico o alla medesima area geografica, ovvero esercitano la stessa attività.

Il *Regolamento Crediti* fissa limiti alla concentrazione in base ai seguenti criteri:

- esposizioni per singole controparti;
- esposizioni per gruppi di controparti connesse;
- esposizioni per area geografica di residenza della controparte;

- esposizioni per settore di attività economica di appartenenza della controparte;
- esposizioni per branche di attività economica di appartenenza della controparte;
- esposizioni per tipo di tasso di interesse (fisso o variabile);
- esposizioni per tipo di prodotto e garanzia reale.

Le procedure della Banca prevedono specifici controlli sui “gruppi di clienti connessi” e sulle “grandi esposizioni” (posizioni che, secondo quanto disposto dalle vigenti istruzioni di vigilanza, superano determinate percentuali del capitale ammissibile, così come definito dall’art. 4, paragrafo 1, punto (71) del CRR). In particolare la Banca ha:

- individuato una procedura volta ad identificare i legami economici e giuridici che possono intercorrere tra due o più soggetti;
- identificato la funzione interna deputata al censimento dei gruppi di clienti connessi (Ufficio Segreteria fidi e garanzie); ai sensi delle vigenti Disposizioni di vigilanza è la medesima funzione preposta al censimento e alla manutenzione anagrafica dei “soggetti collegati”;
- individuato una procedura volta ad evidenziare quelle posizioni che ai sensi delle vigenti Disposizioni di vigilanza rientrano nella definizione di grandi esposizioni, identificando idonee procedure di controllo;
- assegnato specifiche attività di controllo alla Funzione Risk Management ed alla Funzione Precontenzioso.

Ai fini gestionali interni, la Funzione di Risk Management effettua con cadenza trimestrale la verifica dei limiti riportati nel *Regolamento Crediti*; le risultanze del controllo formano oggetto di informativa alla Direttore generale e al Consiglio di amministrazione. Nell’ambito del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), la Funzione di Risk Management effettua inoltre il monitoraggio del rischio di concentrazione, provvedendo alla sua quantificazione in termini di capitale interno. A tal fine il rischio di concentrazione viene quantificato e valutato considerando separatamente le due componenti, ovvero:

- rischio di concentrazione su singolo cliente (*single name concentration risk*) che utilizza l’approccio normativo semplificato con il calcolo del *Granularity Adjustment* (GA);
- rischio di concentrazione geo-settoriale, che utilizza la metodologia definita in sede ABI al fine di cogliere gli effetti sul capitale interno derivanti dalle variazioni della concentrazione settoriale, misurata dall’indice di Herfindahl (Hs).

Le risultanze di tale rilevazione, come avviene per gli altri rischi, vengono riportate nel *Resoconto ICAAP/ILAAP* approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione. In sede di processo ICAAP su tale rischio vengono poi effettuati *stress test* sulla base dei criteri previsti dalla normativa di vigilanza (Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia). La quantificazione del rischio di concentrazione in termini di capitale interno viene aggiornata con cadenza trimestrale.

1.5 Rischio di tasso d'interesse sul Banking book (IRRBB)

Il rischio di tasso d'interesse è definito come il rischio di una diminuzione del valore del patrimonio o del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi d'interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza. Tale rischio si estende dunque a tutto il portafoglio bancario (*Banking book*) ad eccezione di quelle attività e passività che per loro natura non risentono di variazioni di valore dovute a variazioni dei tassi d'interesse.

Il *Regolamento Crediti* ed il documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse* prevedono:

- misure di contenimento del rischio di tasso d'interesse fissando limiti sia nella tipologia di tasso applicata agli impieghi che nella loro durata;
- limiti all'esposizione al rischio di tasso di interesse in termini di capitale interno, in coerenza con quanto riportato nel RAF;
- attività di *stress testing* e azioni di mitigazione del rischio.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, la Banca utilizza la metodologia sviluppata internamente da Prometeia. Le risultanze di tale rilevazione, come avviene per gli altri rischi, vengono riportate nel *Resoconto ICAAP/ILAAP* approvato annualmente dal Consiglio di amministrazione. La quantificazione del rischio di tasso di interesse in termini di capitale interno viene aggiornata con cadenza trimestrale.

1.6 Rischio di differenziali creditizi (CSRBB)

A partire da fine 2024, la Banca ha inoltre avviato il monitoraggio del rischio di differenziale creditizio (*Credit spread risk of banking book - CSRBB*) utilizzando la metodologia sviluppata da Prometeia. Il CSRBB è un rischio di secondo pilastro e riguarda l'impatto delle variazioni che si osservano sullo spread di credito di mercato (market credit spread e idiosyncratic credit spread) e sullo spread di liquidità (liquidity

spread). Il perimetro di rilevazione è formato dai titoli dell'attivo e del passivo. La rilevazione del CSRBB avviene sia in termini di valore economico che di sensitivity del margine che di market value change.

1.7 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta l'incapacità di far fronte tempestivamente ai propri impegni finanziari; la Banca potrebbe trovarsi in una situazione di impossibilità a reperire fondi sia sul mercato *retail* che sul mercato interbancario o reperirli ad un costo di mercato penalizzante (*funding liquidity risk*); per quanto riguarda invece le attività prontamente liquidabili, può accadere che sui mercati finanziari si manifestino tensioni che ne rendano sia penalizzante o difficoltosa la vendita sia difficile l'utilizzo come garanzia in cambio di fondi; da questo punto di vista, il rischio di liquidità della Banca è strettamente legato alle condizioni di liquidità del mercato (*market liquidity risk*).

Nell'ambito dell'attività di pianificazione strategica, la Banca quantifica il proprio fabbisogno di liquidità pluriennale e definisce le opportune strategie di *funding*, finalizzate, tra l'altro, al mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

In linea con le Disposizioni di vigilanza, il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse*, da ultimo aggiornato a aprile 2025. Nel documento sono definite le metodologie per determinare l'esposizione al rischio di liquidità; in particolare è stato costruito un modello (*maturity ladder*) che consente di identificare e misurare il rischio di liquidità sia in ottica attuale che prospettica. La costruzione della *maturity ladder* si basa sull'allocazione delle voci attive e passive nelle diverse fasce di scadenza al fine di calcolare i differenziali propri di ciascuna fascia. Il modello consente quindi di verificare se vi sia un equilibrio sostanziale del profilo di liquidità per ogni fascia di scadenza e sull'intero arco temporale. Il framework di gestione del rischio di liquidità definito dalla Banca prevede in particolare l'utilizzo di tre tipi di *maturity ladder*, ognuno con una specifica finalità:

- *Maturity ladder a 30 giorni*: utilizzata giornalmente dall'Ufficio Bilancio e Segnalazioni per il monitoraggio della posizione di liquidità della Banca nei successivi 30 giorni;
- *Maturity ladder a 3 mesi*: prodotta settimanalmente dall'Ufficio Bilancio e Segnalazioni ed inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad altre informative di dettaglio sulla posizione di liquidità della Banca;

- *Maturity ladder (Time To Survival)*: utilizzata mensilmente dalla Funzione di Risk Management per il monitoraggio della posizione di liquidità della Banca nell’arco dei successivi 12 mesi;

Il documento stabilisce altresì gli indicatori di *alerting* che consentono di individuare eventuali situazioni di potenziale carenza di liquidità.

Parte integrante del modello di gestione del rischio di liquidità è costituita dal *Contingency Funding and Recovery Plan* con cui vengono individuate le situazioni di potenziale crisi e le relative azioni di mitigazione (*back-up liquidity*). Le principali tipologie di azioni di mitigazione che la Banca ha individuato per fronteggiare le situazioni di crisi sono:

- ricorso ad operazioni di mercato aperto con la BCE,
- vendita di attività (principalmente titoli di stato) su mercati secondari efficienti,
- ricorso al mercato interbancario (qualora siano presenti linee di credito inutilizzate ed irrevocabili),
- incentivare forme di raccolta da clientela retail mediante offerta di condizioni maggiormente remunerative al fine di attrarre nuova clientela,
- incentivare il collocamento di forme di raccolta a medio-lungo termine,
- cessione, anche nell’ambito di cartolarizzazioni, di crediti in bonis,
- aumento di capitale sociale,
- blocco di nuove erogazioni e di ulteriori utilizzi sulle linee di credito accordate alla clientela,
- aumentare i tassi applicati alla raccolta da clientela al fine di ridurre eventuali deflussi inattesi,
- posticipare quanto più possibile i pagamenti.

Nel documento di Policy sopra menzionato sono altresì fissati i limiti alla concentrazione della raccolta ed è definito il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.

L’attività di monitoraggio del rischio di liquidità viene effettuata giornalmente dall’Area Amministrazione e mensilmente dalla Funzione di Risk Management, completata da una periodica attività di *stress testing*. Nel documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse* è inoltre definito il sistema di reporting, ovvero l’insieme di informazioni che le Funzioni

operative e quelle di controllo predispongono per gli Organi di governo del rischio di liquidità.

La Banca, in fase di valutazione dell'adeguatezza del sistema di governo e della gestione del rischio di liquidità (processo ILAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla misurazione del rischio di liquidità; le vigenti disposizioni di vigilanza richiedono il rispetto di un livello minimo pari al 100% dei seguenti indicatori:

- *Liquidity Coverage Ratio*: come previsto dal Regolamento (UE) 575/2013 e dal Regolamento Delegato UE 61/2015, è calcolato come rapporto tra attività prontamente monetizzabili e deflussi netti di liquidità nell'arco di trenta giorni successivi alla data di rilevazione; tale indicatore è volto alla misurazione del rischio di liquidità con riferimento ad un orizzonte temporale di breve termine;
- *Net Stable Funding Ratio*: come previsto dal Regolamento (UE) 575/2013, è calcolato come rapporto fra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile; tale indicatore è volto alla misurazione del rischio di liquidità a più lungo termine.

1.8 Rischio di Asset encumbrance

Il rischio di *asset encumbrance* è il rischio connesso alla quota di attività vincolate ovvero il rischio di un loro aumento a seguito della svalutazione delle attività costituite in pegno o all'aumento dei requisiti di margine.

Come riportato nel documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse* l'attività di monitoraggio del rischio viene effettuata giornalmente dai competenti Uffici della Funzione Amministrazione e mensilmente dalla Funzione di Risk Management; nel suddetto documento è inoltre definito il sistema di reporting, ovvero l'insieme di informazioni che le Funzioni operative e quelle di controllo predispongono per gli Organi di vertice della Banca.

La rilevazione di tale rischio è riportata annualmente nel *Resoconto ICAAP/ILAAP*. Si precisa che le vigenti disposizioni di vigilanza non richiedono di quantificare tale rischio in termini di requisiti patrimoniali.

1.9 Rischio di leva finanziaria eccessiva

Il rischio di leva finanziaria eccessiva è il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca

vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. La nozione di rischio di leva finanziaria eccessiva è stata introdotta nella normativa di Vigilanza con l'emanazione della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia. A partire dal 28 giugno 2021 è entrato in vigore il limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria come previsto dal Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), sancendo il termine della fase di monitoraggio e inserendo il coefficiente di leva finanziaria come requisito di I° Pilastro.

Il documento *Politiche di governo e processo di gestione dei rischi di liquidità, leva finanziaria eccessiva e tasso di interesse* prevede:

- limiti all'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, in coerenza con quanto riportato nel RAF;
- attività di *stress testing* e azioni di mitigazione del rischio.

La Banca, in fase di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla misurazione del rischio di leva finanziaria mediante il calcolo del *leverage ratio*, definito come il rapporto tra il capitale di classe 1 (c.d. *Tier 1*) e l'esposizione complessiva della Banca, così come definito dal regolamento (UE) n. 575/2013; tale valutazione viene poi aggiornata con periodicità trimestrale.

1.10 Rischio derivante da cartolarizzazioni

Il rischio derivante da cartolarizzazioni è il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

Tale rischio fa riferimento in particolare alle attività compiute per la strutturazione delle cartolarizzazioni e alle decisioni assunte per la gestione del relativo rischio, le quali potrebbero non corrispondere alla sostanza economica dell'operazione e, quindi, comportare l'insorgere di perdite non previste sia durante la vita dell'operazione di cartolarizzazione che alla chiusura dell'operazione medesima.

Nell'ambito della valutazione dei rischi connessi alle operazioni di cartolarizzazione viene posta particolare attenzione alla verifica del significativo trasferimento del rischio di credito.

Il Consiglio di amministrazione ha definito la Policy interna per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione; tale Policy è riportata nel documento *Politica per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione*, da ultimo aggiornato a dicembre 2021.

La Banca, ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla periodica valutazione del rischio derivante da cartolarizzazioni; tale valutazione viene aggiornata con periodicità annuale.

1.11 Rischio paese

Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La nozione di rischio paese è stata introdotta nelle Disposizioni di Vigilanza prudenziali con l'emanazione della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia; non è richiesto tuttavia un requisito patrimoniale specifico a fronte di tale rischio.

La Banca, in fase di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla valutazione del rischio paese; tale valutazione viene poi aggiornata con periodicità trimestrale.

1.12 Rischio di trasferimento

Il rischio di trasferimento è il rischio che la Banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

La nozione di rischio di trasferimento è stata introdotta nella normativa di Vigilanza con l'emanazione della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia; le disposizioni di Vigilanza non richiedono tuttavia un requisito patrimoniale specifico a fronte di tale rischio.

La Banca, in fase di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Risk Management, procede alla valutazione del rischio di trasferimento; tale valutazione viene poi aggiornata con periodicità trimestrale.

1.13 Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte di clienti, controparti, azionisti della Banca, investitori o Autorità di vigilanza.

Quella parte del rischio di reputazione derivante da una non conformità dell'operatività della Banca alle norme interne ed esterne di riferimento è presidiata dalla Funzione di Compliance.

Il Consiglio di amministrazione ha definito la Policy interna di gestione del rischio reputazionale; tale Policy è riportata nel documento *Politiche di governo e processo di gestione del rischio reputazionale*, da ultimo aggiornato a dicembre 2023.

Coerentemente con quanto riportato nella sopra citata Policy, la Banca, mediante la Funzione di Risk Management, sotto la supervisione del Direttore generale, esegue una valutazione di natura qualitativa del rischio di reputazione, utilizzando un modello che prende in considerazione una serie di eventi, tra cui anche quelli legati a tematiche ESG, il cui accadimento può avere riflessi negativi per l'immagine della Banca; tali eventi di rischio sono valutati in termini di:

- probabilità di accadimento;
- intensità dell'impatto sulla reputazione e sulla redditività della Banca;
- attivazione di controlli ai fini della mitigazione del rischio di accadimento dei singoli eventi;
- risultanze dell'attività svolta dalla Funzione di Compliance.

La rilevazione di tale rischio è riportata annualmente nel *Resoconto ICAAP/ILAAP*. Si precisa che le vigenti disposizioni di vigilanza non richiedono di quantificare tale rischio in termini di requisiti patrimoniali.

1.14 Rischio strategico e di business

Il rischio strategico è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale, derivante da cambiamenti del contesto operativo, decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Il Consiglio di amministrazione ha definito la Policy interna di gestione del rischio strategico; tale Policy è riportata nel documento *Politiche di governo e processo di gestione del rischio strategico* (aggiornata ad aprile 2025).

La Banca effettua una valutazione del rischio in oggetto anche con il supporto della Funzione di Risk Management. Il rischio strategico viene rilevato e valutato in due differenti ambiti che sono tuttavia strettamente interconnessi e complementari:

- valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP);
- attività di pianificazione strategica / controllo di gestione.

La rilevazione di tale rischio è riportata annualmente nel *Resoconto ICAAP/ILAAP*. Le vigenti disposizioni di vigilanza non richiedono di quantificare tale rischio in termini di requisito patrimoniale.

1.15 Rischio residuo

Al fine di ridurre il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, le vigenti disposizioni di vigilanza, prevedono che le Banche possano utilizzare le cosiddette “tecniche per l’attenuazione del rischio di credito” (*Credit Risk Mitigation – CRM*). Tali tecniche prevedono principalmente l’utilizzo di garanzie reali, garanzie reali finanziarie e garanzie personali.

Il rischio residuo è definito come il rischio che le tecniche per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto.

Al fine di valutare l’impatto del rischio residuo è stato predisposto un *framework* per assegnare una valutazione al rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 per l’utilizzo delle tecniche di *CRM*.

La rilevazione di tale rischio è riportata annualmente nel *Resoconto ICAAP/ILAAP*. Le vigenti disposizioni di vigilanza non richiedono di quantificare tale rischio in termini di requisito patrimoniale.

Il processo per la predisposizione del *Resoconto ICAAP/ILAAP*, assegna alla Funzione di Compliance la verifica che le procedure della Banca rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza ai fini dell’utilizzo delle tecniche *CRM*.

1.16 Rischio di condotta

Il rischio di condotta, nell'ambito del rischio operativo, è definito come il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti a un'offerta inappropriata di servizi finanziari a dai derivanti costi processuali, inclusi i casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente.

La nozione di rischio di trasferimento è stata introdotta nella normativa di Vigilanza con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia; le disposizioni di Vigilanza non richiedono tuttavia un requisito patrimoniale specifico a fronte di tale rischio.

La Banca, in fase di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), avvalendosi della Funzione di Compliance, procede annualmente alla valutazione del rischio di condotta.

1.17 Rischio di riciclaggio

Il rischio di riciclaggio è definito come il rischio che la Banca venga inconsapevolmente coinvolta in attività di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Tale rischio risulta essere una particolare fattispecie del rischio operativo, ovvero del rischio legale, con riflessi in termini di rischio reputazionale.

La Banca in accordo con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ha istituito una funzione di controllo specificamente dedicata al presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Funzione Antiriciclaggio.

A livello operativo, le strutture a contatto con la clientela, al fine di espletare le attività previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, si avvalgono delle procedure informatiche fornite dall'IT-Provider della Banca, che consentono di censire tutte le informazioni utili ai fini antiriciclaggio relative ai clienti e monitorare l'operatività corrente di questi ultimi.

La Banca ha inoltre previsto un sistema di reporting in base al quale, la Funzione Antiriciclaggio deve garantire un costante flusso informativo verso gli Organi di governo della Banca sulle attività di verifica e monitoraggio svolte.

La valutazione del rischio in commento viene effettuata annualmente dalla Funzione Antiriciclaggio nell'ambito dell'*Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*; l'esito dell'Autovalutazione è riportato nella Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio. Per l'effettuazione dell'Autovalutazione la Funzione Antiriciclaggio si avvale, per quanto di rispettiva competenza, della Funzione di

Compliance, della Funzione di Risk Management e della Funzione ICT e Sicurezza Informatica. L'esito della valutazione del rischio effettuata dalla Funzione Antiriciclaggio viene altresì riportata nel *Resoconto ICAAP/ILAAP*.

Il rischio di riciclaggio, rientra nel novero dei rischi cd. "non misurabili" ovvero quei rischi a fronte dei quali non è previsto un requisito patrimoniale dalla normativa di Vigilanza.

1.18 Rischio ICT e di sicurezza

Il rischio ICT e di sicurezza è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*).

In base alle disposizioni di vigilanza in materia di sistema informativo contenute nella Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca, avvalendosi della Funzione di Risk Management e della Funzione di Compliance, in qualità di Funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza in base alle rispettive competenze, e con il supporto della Funzione ICT e Sicurezza Informatica, effettua annualmente una valutazione anche basandosi sulle analisi svolte dal proprio *IT-Provider*. Gli esiti della valutazione sono riportati nel documento *Rapporto sintetico sulla situazione del rischio ICT e di sicurezza*, approvato dal Consiglio di amministrazione. Una sintesi dei risultati dell'analisi sono altresì riportati nel documento ICAAP/ILAAP.

Il rischio ICT e di sicurezza, rientra nel novero dei rischi cd. "non misurabili" ovvero quei rischi a fronte dei quali non è previsto un requisito patrimoniale dalla normativa di Vigilanza.

1.19 Rischi climatici e ambientali

Il tema della sostenibilità ambientale ha assunto un ruolo centrale per le istituzioni finanziarie e le opportunità ed i rischi connessi devono essere approfonditamente valutati. Le autorità regolamentari ed i vari stakeholders stanno indirizzando le proprie aspettative verso un'economia sostenibile incoraggiando un processo di transizione. Il rischio ESG influenza vari ambiti (finanziari e non) richiedendo modifiche ai processi di gestione dei rischi che tengano conto delle interconnessioni tra i vari rischi.

In particolare, con riferimento ai rischi climatico e ambientale si distinguono due tipologie di rischio: il rischio fisico derivante da perdite legate a eventi climatici estremi o cronici ed il rischio di transizione derivante dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Nel primo caso il rischio è relativo all'impatto economico e finanziario dei cambiamenti climatici (eventi meteorologici, riscaldamento globale, terremoti e degrado ambientale). Nel secondo caso il rischio è relativo all'impatto

economico e finanziario che un ente potrebbe subire a seguito di un brusco processo di transizione verso un'economia eco-sostenibile (ad esempio: adeguamento degli impianti, ristrutturazioni organizzative e ridefinizione dei prodotti). Attualmente la Banca considera il rischio di transizione nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

La Banca ha approvato in data 9 novembre 2022 il documento denominato "Policy ESG della Banca Popolare di Cortona" in cui vengono enunciati i principi ispiratori dell'attività della Banca orientati allo sviluppo sostenibile; in tale documento vengono inoltre definiti i ruoli e le responsabilità in materia ESG. La Banca ha altresì definito il *Piano di iniziative ESG 2023-2025*, contenente tutte le iniziative ESG che la Banca intende realizzare nel corso del triennio per un completo allineamento alle *Aspettative di Vigilanza sui rischi climatici e ambientali*, emanate dalla Banca d'Italia in data 8 aprile 2022.

2. FONDI PROPRI

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni previste dall'art. 437 del CRR.

I fondi propri rappresentano il principale punto di riferimento nelle valutazioni dell'Organo di vigilanza in ordine alla stabilità della Banca e dell'intero sistema bancario; su di essi si basano i più importanti strumenti di controllo prudenziale, quali ad esempio i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi cui è soggetta la Banca, nonché le regole sulla concentrazione dei rischi. I fondi propri sono definiti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), applicabile dal 1° gennaio 2014. Il CRR unitamente alla Direttiva UE n. 2013/36 (CRD IV) recepisce nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria (Basilea 3).

L'introduzione delle regole di Basilea 3 è stata soggetta ad un regime transitorio, le cui regole, per la maggior parte, sono state applicate sino al 2017.

La Banca d'Italia per dare attuazione ed agevolare l'applicazione della nuova disciplina comunitaria ha emanato la Circolare n. 285/2013, nell'ambito della quale ha esercitato le discrezionalità nazionali ad essa attribuite, incluse quelle previste per il regime transitorio.

Nel dicembre 2017 con l'adozione del Regolamento (UE) 2395/2017 che ha modificato il CRR introducendo l'articolo 473-bis, è stato previsto un nuovo regime transitorio finalizzato ad attenuare l'impatto prudenziale derivante dalla prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 (avvenuta in data 1 gennaio 2018), ed in particolare delle nuove norme in materia di *impairment* (tale regime transitorio è stato da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/873). Le nuove regole di determinazione dell'*impairment* delle attività finanziarie hanno comportato, infatti, un aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione del capitale primario di classe 1 delle banche. Per tale ragione è stata adottata la disposizione transitoria in analisi, con l'obiettivo di attenuare – diluendolo su un periodo di cinque anni – l'impatto negativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilizzazione delle perdite attese su crediti. L'applicazione del regime transitorio è prevista su base volontaria; la Banca ha optato per aderire a tale regime rendendo specifica comunicazione alla Banca d'Italia entro la data di scadenza fissata per il 1° febbraio 2018.

Nella tabella che segue è riportata la riconciliazione dei fondi propri con lo stato patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2024¹, così come previsto dall'art. 437, paragrafo 1, lettera a) del CRR.

Modello 1: Composizione patrimoniale		
Componenti	31/12/2024	31/12/2023
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	41.130.074	37.049.500
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(26.687)	(22.176)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	41.103.387	37.027.324
D. Elementi da dedurre dal CET1	(188.380)	(155.184)
E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	845.938	455.022
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	41.760.945	37.327.162
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	41.760.945	37.327.162

¹ Fonte: “Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024” e “Segnalazione prudenziale dei fondi propri su base individuale (PRUI) al 31 dicembre 2024”.

Al 31 dicembre 2024, i fondi propri della Banca risultano costituiti dagli elementi di seguito elencati:

- Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1): gli elementi del capitale primario di classe 1 della Banca sono costituiti da: strumenti di capitale (azioni ordinarie di propria emissione), riserva da sovrapprezzo azioni, riserve da utili non distribuiti, quota parte degli utili del periodo non soggetti a distribuzione, altre componenti di conto economico complessivo accumulate, componente positiva derivante dal regime transitorio connesso con l'applicazione dell'IFRS 9 (pari ad euro 455 mila) ed altre riserve di patrimonio netto.
- Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1): non sussistono elementi da considerare nel Capitale aggiuntivo di Classe 1.
- Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2): non sussistono elementi da considerare nel Capitale di Classe 2.

3. REQUISITI DI CAPITALE E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

3.1 QUADRO SINOTTICO E METRICHE

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni previste dall'art. 438 e 447 del CRR. L'adeguatezza del capitale interno in termini dimensionali e di composizione in rapporto ai rischi assunti e a quelli che si intendono assumere in attuazione delle politiche aziendali di sviluppo è oggetto di costante attenzione da parte della Banca. A tal fine la Banca ha formalizzato il processo interno per la determinazione dell'adeguatezza patrimoniale: il cosiddetto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*). Ai fini della definizione operativa dei sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti per la determinazione del capitale interno, la Banca appartiene alla classe 3; coerentemente con tale classificazione la misura del capitale interno avviene mediante metodi semplificati che non implicano il ricorso a modelli sviluppati internamente. La Funzione di Risk Management, nell'ambito del processo ICAAP, analizza l'adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in ottica attuale che prospettica, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti nel Piano Strategico d'Impresa e nel *Risk Appetite Framework*. Le analisi prodotte vengono successivamente portate all'attenzione del Consiglio di amministrazione, organo deputato a definire le strategie in materia di identificazione, misurazione e gestione dei rischi.

Si sottolinea che il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato al 31 dicembre 2024 è nullo in quanto come evidenziato dal bilancio di esercizio il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza risulta avere un saldo pari a zero e non risulta una posizione netta aperta in cambi superiore al 2% dei fondi propri né posizioni in merci. I dati relativi al rischio di credito sono esposti al netto di quelli relativi al rischio di controparte, indicati nella specifica voce; al 31 dicembre 2024 così come al 31 dicembre 2023 tale ultimo rischio risulta pari a zero in quanto non risultano in essere operazioni di pronti contro termine passive.

A fine 2024 i *ratios* patrimoniali si sono confermati su buoni livelli, ben al di sopra dei coefficienti minimi applicabili, comprensivi della componente target (CET1: 8,21%; Tier1: 10,01%; Total capital: 12,41%), comunicati dalla Banca d'Italia, con Provvedimento nr. 1945837/22 del 29 dicembre 2022, a seguito dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP, inclusivi della componente di *Capital Conservation Buffer* (2,500%) e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (0,41%). Tali coefficienti (Overall Capital Requirement - OCR), applicati al 31 dicembre 2024, sono così strutturati:

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 8,21%, composto da una misura vincolante del 5,30% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi

regolamentari e 0,80% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale e dalla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 10,01%, composto da una misura vincolante del 7,10% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,10% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale e dalla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 12,41%, composto da una misura vincolante dell'9,50% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale e dalla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

L'Autorità di Vigilanza, al fine di preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di "deterioramento del contesto economico e finanziario", ha fissato ulteriori requisiti cd. requisiti di Capital Guidance (P2G) pari a 1,25%; i livelli di capitale minimi, inclusivi di OCR e Capital Guidance, risultano pertanto pari a:

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) 9,46%,
- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) 11,26%,
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) 13,66%.

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Tab. EU OV1 - Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	192.985.914	187.212.743	15.438.873
2	Di cui metodo standardizzato	192.985.914	187.212.743	15.438.873
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
4	Di cui metodo di assegnazione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
EU-4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
6	Rischio di controparte (CCR)	-	-	-
7	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-
8a	Di cui esposizioni verso una CCP	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	-	-	-
9	Di cui altri CCR	-	-	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	192.960	193.222	15.437
17	Di cui metodo SEC-IRBA	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
19	Di cui metodo SEC-SA	192.960	193.222	15.437
19a	Di cui 1250% / deduzione	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
22	Di cui con IMA	-	-	-
22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	37.824.317	32.012.671	3.025.945
23a	Di cui con metodo base	37.824.317	32.012.671	3.025.945
23b	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
23c	Di cui con metodo avanzato di misurazione	-	-	-
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	1.665.718	1.809.083	133.257
29	Totale	231.003.191	219.418.636	18.480.255

Tab EU KM1 - Metriche principali

		31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
2	Capitale di classe 1	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
3	Capitale totale	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	231.003.191	214.103.159	218.396.820	216.702.845	219.418.636
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,91%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,41%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) ²	8,58%	9,11%	8,32%	7,52%	7,51%

Coefficiente di leva finanziaria

13	Misura dell'esposizione complessiva	568.874.565	547.625.507	556.805.190	541.844.282	552.844.906
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	7,34%	7,28%	6,99%	6,81%	6,75%

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)

EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)

EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

² Per tutte le rilevazioni trimestrali riportate l'eccedenza è stata calcolata come differenza tra CET 1 ratio (row 5) e Requisiti di fondi propri SREP totali % (row EU 7d).

	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
--	------------	------------	------------	------------	------------

Coefficiente di copertura della
liquidità

15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) ³	121.466.258	108.271.803	90.959.018	90.959.018	73.137.689
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale ⁶	46.969.277	45.064.029	44.399.957	44.399.957	43.279.068
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale ⁶	26.431.965	26.597.814	34.524.100	34.524.100	40.484.535
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) ⁶	20.537.312	18.466.216	16.161.938	16.161.938	14.361.423
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%) ⁶	631,17%	622,75%	572,90%	572,90%	496,10%

Coefficiente netto di finanziamento
stabile

18	Finanziamento stabile disponibile totale	424.882.001	408.865.678	414.270.789	403.442.720	406.814.914
19	Finanziamento stabile richiesto totale	247.710.501	232.688.074	234.372.822	236.182.908	248.934.745
20	Coefficiente NSFR (%)	171,52%	175,71%	176,76%	170,82%	163,42%

³ Come previsto dall'art. 447 paragr. 7 del Reg. (UE) 575/2013, sono stati inseriti i valori medi (ultimi 12 mesi) per ciascun trimestre di: coefficiente di copertura, attività prontamente liquidabili, afflussi, deflussi e deflussi di cassa netti.

3.2 INTRODUZIONE DELL'IFRS 9 E REGIME TRANSITORIO

Dal mese di dicembre 2017 è previsto un regime transitorio finalizzato ad attenuare l'impatto prudenziale derivante dalla prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 avvenuta in data 1° gennaio 2018 e, in particolare, delle nuove norme in materia di impairment.

Il regime introdotto con l'adozione del Regolamento (UE) 2395/2017 – che ha modificato il CRR introducendo l'articolo 473-bis, ha consentito agli enti di computare nel Capitale primario di classe 1 (CET1), nel corso del quinquennio 2018-2022 secondo percentuali decrescenti nel tempo, un componente aggiuntivo finalizzato ad attenuare gli effetti patrimoniali negativi connessi all'incremento delle rettifiche di valore su strumenti finanziari rivenienti dall'adozione del nuovo principio contabile, che prevede un modello di impairment "forward-looking", basato sul concetto di "perdita attesa" (expected loss), in luogo del precedente modello di impairment, basato sul concetto di "perdita sostenuta" (incurred loss), previsto dal previgente principio contabile IAS 39. L'importo collegato alle maggiori rettifiche di valore, computato (al netto dell'effetto fiscale) come elemento positivo del Capitale primario di classe 1, è la risultante di due componenti:

- una componente "statica", connessa alle maggiori rettifiche di valore contabilizzate in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile, determinata come differenza tra l'ammontare delle rettifiche di valore iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 (sulla base delle regole previste dallo IAS 39) e l'ammontare di quelle contabilizzate al 1° gennaio 2018 ("First Time Adoption" dell'IFRS 9);
- una componente "dinamica", connessa alle maggiori rettifiche di valore che potrebbero verificarsi ad ogni data di reporting (nel corso della durata del regime transitorio), sulle sole attività finanziarie in bonis (stage 1 e stage 2), rispetto alle rettifiche di valore iscritte al 1° gennaio 2018 sulle medesime tipologie di attività finanziarie.

L'importo addizionale, come sopra determinato, poteva essere quindi computato nel Capitale primario di classe 1, ad ogni data di reporting, secondo percentuali progressivamente decrescenti, così determinate:

- dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: 95%;
- dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85%;
- dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70%;
- dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50%;

- dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25%.

Inoltre, al fine di non beneficiare di un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali, dovuto ad un incremento dei fondi propri ed alla contemporanea riduzione delle attività ponderate per il rischio (RWA) connessa alle maggiori rettifiche di valore, gli enti che hanno applicato il regime transitorio hanno dovuto rideterminare il valore delle esposizioni mediante l'applicazione di un "fattore di graduazione" (scaling factor) al fine di ridurre le rettifiche di valore sulle attività finanziarie in misura pari all'importo positivo computato nel Capitale primario di classe 1. Contestualmente alla riduzione delle rettifiche di valore è stato, quindi, rideterminato anche l'importo delle attività fiscali differite dedotto dal Capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto ad un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4.

Essendo prevista l'adesione degli intermediari al regime transitorio introdotto dal Regolamento (UE) 2395/2017 su base volontaria, Banca Popolare di Cortona ha optato entro la scadenza stabilita del 1° febbraio 2018 per l'adesione ad entrambe le componenti del regime transitorio e non ha esercitato la facoltà di modifica della scelta effettuata successivamente a tale comunicazione.

Il regime transitorio introdotto con l'adozione del Regolamento (UE) 2395/2017 sopra descritto risulta terminato e quindi non più applicabile al 31/12/2024; a tale data risulta invece ancora applicabile il regime transitorio introdotto dal Regolamento (UE) n. 2020/873. Quest'ultimo regime transitorio permette la diluizione su cinque anni, per percentuali decrescenti nel tempo, della quota di maggiori rettifiche di valore sui crediti in bonis rispetto alle rettifiche contabilizzate al 01/01/2020 (cd. "componente dinamica new"), mentre viene cristallizzata al 31/12/2019 la precedente componente dinamica (cd. "old"). L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica new" è stato apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

Altra novità introdotta dal sopracitato Regolamento (UE) 2020/873 è l'introduzione di un metodo alternativo a quello dello "scaling factor" sopra illustrato basato sull'incremento del portafoglio "Altre esposizioni" per l'importo sterilizzato ponderato al

100%. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento viene operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, che verrebbero altrimenti soggette alle regole di deduzione o ponderazione al 250% ex artt. 36 e 48 del CRR. Tale effetto è dovuto alle modifiche di trattamento introdotte.

In definitiva al 31/12/2024, il calcolo dell'impatto da regime transitorio per mitigazione dell'applicazione del principio contabile IFRS9 viene effettuato dalla Banca in base all'opzione di applicazione della componente "dinamica new" delle maggiori rettifiche di valore, nonché del nuovo metodo di ricalcolo delle RWA alternativo al precedente basato sul fattore di scala.

L'art. 473-bis, comma 8, prevede inoltre specifici obblighi informativi per gli enti che decidono di applicare tale regime transitorio.

Si evidenzia inoltre che, a partire dalla data di competenza del 30 settembre 2024 fino a quella del 31 dicembre 2025, la Banca si è avvalsa della possibilità prevista dall'art 468 del reg. UE 575/2013 di adozione del regime transitorio relativo al "Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", che permette di sterilizzare la riserva netta sui titoli di debito (nel caso specifico titoli di Stato) detenuti nel portafoglio HTC&S accumulata a partire dal 31 dicembre 2019 (cd "Filtro prudenziale" reintrodotta con Basilea 3+).

L'art. 468, comma 5, prevede inoltre specifici obblighi informativi per gli enti che decidono di applicare tale regime transitorio.

La Banca fornisce le informazioni di cui all'art 473-bis, comma 8 e all'art 468, comma 5, secondo quanto previsto dalle EBA/GL/2018/01, come emendate dalle EBA/GL/2020/12.

Nella Tabella che segue sono riportati l'importo dei Fondi propri, dei coefficienti patrimoniali e del coefficiente di leva finanziaria alla data del 31 dicembre 2024, determinati sulla base dell'applicazione del regime transitorio "IFRS 9" di cui all'art 473 bis e del regime transitorio di cui all'art. 468, messi a raffronto con i medesimi aggregati calcolati in ipotesi di mancata applicazione di tali regimi transitori.

Il confronto tra l'ammontare dei fondi propri e tra l'entità dei *ratios* patrimoniali e del coefficiente di leva finanziaria, ante e post applicazione dei suddetti regimi transitori, evidenzia il rispetto dei limiti minimi fissati dall'Autorità di vigilanza anche in caso di mancata adesione a tali regimi transitori.

Modello IFRS 9/art. 473 bis e art. 468

	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	41.527.184	39.695.362	38.737.101	36.682.428	36.872.140
2a	"Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo"	41.148.768	39.240.814	38.925.460	36.875.290	37.327.162
3	Capitale di classe 1	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	41.527.184	39.695.362	38.737.101	36.682.428	36.872.140
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	41.148.768	39.240.814	38.925.460	36.875.290	37.327.162
5	Capitale totale	41.760.945	39.842.169	38.925.460	36.875.290	37.327.162
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	41.527.184	39.695.362	38.737.101	36.682.428	36.872.140

	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	41.148.768	39.240.814	38.925.460	36.875.290	37.327.162

Attività ponderate per il rischio
(importi)

7	Totale delle attività ponderate per il rischio	231.003.191	214.103.159	218.396.820	216.702.845	219.418.636
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	230.769.430	213.956.352	218.208.461	216.509.983	218.963.614

Coefficienti patrimoniali

9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	18,00%	18,55%	17,75%	16,94%	16,84%
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	17,81%	18,33%	17,82%	17,02%	17,01%

	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	18,00%	18,55%	17,75%	16,94%	16,84%
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	17,81%	18,33%	17,82%	17,02%	17,01%
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18,08%	18,61%	17,82%	17,02%	17,01%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	18,00%	18,55%	17,75%	16,94%	16,84%
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	17,81%	18,33%	17,82%	17,02%	17,01%

Coefficiente di leva finanziaria

15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva	568.874.565	547.625.507	556.805.190	541.844.282	552.844.906
----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
	finanziaria					
16	Coefficiente di leva finanziaria	7,34%	7,28%	6,99%	6,81%	6,75%
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	7,31%	7,25%	6,96%	6,78%	6,68%
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	7,23%	7,17%	6,99%	6,81%	6,75%

4. RETTIFICHE PER IL RISCHIO DI CREDITO

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni previste dall'art. 442 del CRR e dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea del 17 dicembre 2018 (EBA/GL/2018/10) modificati dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea del 12 ottobre 2022 (EBA/GL/2022/13).

La Banca classifica le esposizioni nelle diverse categorie di rischio in accordo con le disposizioni di vigilanza.

I crediti deteriorati sono costituiti da quelle posizioni che al seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. In accordo con le Disposizioni di vigilanza vigenti⁴, le posizioni deteriorate si dividono in:

- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni;
- inadempienze probabili: esposizioni per cassa e fuori bilancio in relazione alle quali la Banca giudica improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni creditizie senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie;
- sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

La normativa di Vigilanza sopra richiamata prevede inoltre un'ulteriore categoria di crediti, ovvero quella delle esposizioni oggetto di concessioni (o "misure di tolleranza", secondo la terminologia utilizzata dalla normativa comunitaria) da parte della Banca. Tali esposizioni si distinguono in:

- esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle "*Non Performing Exposures with Forbearance Measures*"; tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate;

⁴ Dall'1 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default di cui al Reg. (UE) 575/2013 art. 178.

- altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “*Forborne performing exposures*”; tali esposizioni rappresentano un dettaglio delle esposizioni in bonis.

La classificazione a posizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è effettuata in automatico dalla procedura aziendale; la classificazione ad inadempienze probabili e a sofferenze è di competenza del Consiglio di amministrazione. La classificazione a sofferenze può essere disposta anche dal Direttore generale nei casi in cui si trovi a dover attivare in autonomia opportune azioni giudiziarie finalizzate ad assicurare il tempestivo recupero del credito, in coerenza con le disposizioni statutarie. La proposta di classificazione di una posizione a Inadempienze probabili/sofferenze, deve essere effettuata da qualunque dei seguenti soggetti nel momento in cui, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, accertino anomalie tali da richiedere una variazione di status: Titolare di Filiale (in caso di sua assenza dall’Addetto alla Segreteria Fidi), Ufficio Revisione Istruttoria, Responsabile Crediti, Responsabile Funzione Precontenzioso, Credito Anomalo e Direttore generale.

Inoltre, ai fini di una più attenta e puntuale gestione del credito, è prevista, ai soli fini gestionali interni, una sottocategoria dei crediti in “bonis” ovvero quella delle posizioni “In osservazione”, la cui classificazione è effettuata sulla base di predefiniti elementi di anomalia, quali un livello elevato del rating interno, presenza di segnalazioni negative in Centrale Rischi operate da altri intermediari, presenza di protesti nonché presenza di pregiudizievoli.

Ad ogni data di reporting, le Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le Attività finanziarie (titoli di debito) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e le garanzie e gli impegni rilasciati sono sottoposti alla verifica del significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data di *origination*, ai fini dell’attribuzione dello stage di rischio, ed al calcolo dell’*impairment*, sulla base delle metodologie introdotte dall’IFRS 9. In particolare, per le attività finanziarie classificate nello *stage 1* (ossia le attività finanziarie per le quali non si è registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data di prima iscrizione) viene calcolata una perdita attesa riferita all’orizzonte di un anno. Diversamente, per le attività finanziarie classificate nello *stage 2* (esposizioni non deteriorate per le quali si è registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data di *origination*) e nello *stage 3* (attività *impaired*) la perdita attesa viene determinata su un orizzonte pari all’intera vita residua dello strumento finanziario. Le attività finanziarie in esame, ove risultino classificate tra le esposizioni in bonis (*stage 1* e *stage 2*), sono sottoposte ad una valutazione (su base collettiva per i finanziamenti e su base individuale per i titoli di debito) volta a definire le rettifiche di valore a livello di singolo rapporto creditizio o “tranche” di titolo di debito, in funzione dei parametri di rischio rappresentati da: *Probability of default* (PD), *Loss given default* (LGD) ed *Exposure at*

default (EAD), elaborati dal modello di *impairment* implementato dagli *outsourcer* della Banca sulla base dei criteri introdotti dall'IFRS 9.

Al fine di fattorizzare nella valutazione dei crediti in bonis gli elementi di rischio legati a particolari dinamiche o fattori economico-finanziari, a cui potrebbe essere esposto il portafoglio creditizio o parti di esso, sono stati applicati al 31 dicembre 2024 due differenti aggiustamenti (*overlay*) in aumento della perdita attesa calcolata dal modello di *impairment* fornito dall'*Outsourcer* IT (*post-model adjustment*); in particolare, al fine di cogliere a pieno i potenziali effetti negativi della dinamica inflazionistica, per le esposizioni creditizie classificate in stage 1 o stage 2 verso le controparti appartenenti a settori economici a elevato utilizzo potenziale di energia elettrica (c.d. *energivore*) e gas (c.d. *gasivore*), facendo riferimento rispettivamente alla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" del 18 febbraio 2022 (2022/C 80/01) e al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, la Banca ha calcolato un "add-on" prudenziale di rettifiche su base *expert judgment* con riferimento alle esposizioni in stage 1 e stage 2, pari allo 0,20% dell'esposizione lorda per cassa, da sommare alle rettifiche calcolate dal modello statistico fornito dall'*Outsourcer* IT; tenendo in considerazione quanto riportato nel documento "Impatti contabili dei rischi climatici e ricognizione delle disclosure ESG, Prime evidenze sulle banche italiane", pubblicato dalla Banca d'Italia il 28 dicembre 2023 e al fine di addivenire a una prima forma di integrazione dei fattori ESG nel calcolo della svalutazione dei crediti in bonis, è stato previsto un add-on di rettifiche, rispetto a quanto calcolato dal modello statistico di Allitude; in particolare, con riferimento alle esposizioni in stage 1 e stage 2 di clienti che sono risultati essere più esposti ai rischi ESG, ovvero quei clienti che risultano avere un rating ESG, elaborato da CRIF Spa, pari a 4 o a 5 (scala da 1 -best- a 5 -worst), è stato calcolato un add-on di rettifiche su base *expert judgment*, pari allo 0,20% dell'esposizione lorda per cassa al 31 dicembre, da sommare alle rettifiche di valore calcolate dal modello statistico fornito da Allitude Spa.

Laddove, oltre all'incremento significativo del rischio di credito, emergano obiettive evidenze di una perdita di valore, le attività interessate vengono classificate nello stage 3 di rischio (attività *impaired*); tale categoria coincide con la definizione di "Esposizioni creditizie deteriorate" contenuta nella normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia e comprende le posizioni classificate come sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La Banca si è dotata di una specifica Policy di valutazione al fine di fissare criteri oggettivi che guidino nella valutazione dei crediti verso clientela – e delle altre attività finanziarie – e conseguentemente nella determinazione delle rettifiche di valore ad ogni data di *reporting*.

Le sofferenze e le inadempienze probabili di importo significativo⁵ sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun rapporto è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei possibili scenari di definizione di ciascuna posizione, dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore non può in ogni caso superare l'importo che l'attività finanziaria avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche; i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse. Le restanti esposizioni deteriorate sono valutate su base collettiva in base alle risultanze del citato modello di *impairment* "IFRS 9".

Le rettifiche e le riprese di valore derivanti dalle variazioni del rischio di credito vengono iscritte a conto economico.

In analogia ai criteri utilizzati per la redazione della Nota Integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, i dati quantitativi riportati nelle tabelle che seguono non comprendono gli interessi di mora, in quanto contabilizzati ed imputati a conto economico solo al momento dell'effettivo incasso.

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2024, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dalla Banca nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati. Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2022/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

⁵ Trattasi di inadempienze probabili di importo superiore ad euro 50 mila.

Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate			Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
			Di cui in stato di default	Di cui impaired				
Prestiti e anticipazioni	4.083.700	8.702.387	8.702.387	8.702.387	(449.126)	(4.527.455)	6.948.723	3.721.161
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	1.334.272	5.619.868	5.619.868	5.619.868	(244.685)	(3.049.039)	3.359.719	2.270.133
Famiglie	2.749.428	3.082.519	3.082.519	3.082.519	(204.441)	(1.478.416)	3.589.004	1.451.028
Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni all'erogazione di finanziamenti	64.549	66.472	66.472	66.472	1.680	18.551	32.781	18.167
TOTALE	4.148.249	8.768.859	8.768.859	8.768.859	(447.446)	(4.508.904)	6.981.504	3.739.328

Tabella 3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
		Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default
Prestiti e anticipazioni	311.157.536	310.085.686	1.071.850	20.277.364	14.939.685	690.200	2.112.846	1.429.032	405.531	140.030	560.040	20.277.363
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.774.688	1.774.530	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	7.112.235	7.112.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	22.869.254	22.869.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	167.295.371	167.067.312	228.059	11.496.458	8.741.399	429.508	919.849	514.541	349.863	72.914	468.384	11.496.458
di cui: PMI	135.204.491	134.976.640	227.851	10.488.865	7.827.220	429.508	919.849	514.541	329.363	-	468.384	10.488.865
Famiglie	112.105.988	111.262.355	843.633	8.780.906	6.198.286	260.692	1.192.997	914.491	55.668	67.116	91.656	8.780.905
Titoli di debito	146.823.343	146.823.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
		Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default
Amministrazioni pubbliche	143.506.172	143.506.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	300.329	300.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	3.016.842	3.016.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	75.709.947			1.675.509								1.675.509
Banche centrali	-			-								-
Amministrazioni pubbliche	537.574			-								-
Enti creditizi	1.415.502			-								-
Altre società finanziarie	384.621			-								-
Società non finanziarie	62.649.589			1.636.998								1.636.998
Famiglie	10.722.661			38.511								38.511
TOTALE	533.690.826	456.909.029	1.071.850	21.952.873	14.939.685	690.200	2.112.846	1.429.032	405.531	140.030	560.040	21.952.872

Tabella 4: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate					Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate		Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3			
Prestiti e anticipazioni	311.157.536	270.151.123	28.652.286	20.277.364	20.277.363	(3.181.597)	(1.339.490)	(1.842.108)	(10.038.017)	(10.038.017)	(1.490.956)	221.564.871	9.293.598
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.774.688	1.774.530	158	-	-	(3.589)	(3.589)	-	-	-	-	552.236	-
Enti creditizi	7.112.235	7.112.235	-	-	-	(10.357)	(10.357)	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	22.869.254	15.296.804	-	-	-	(4.275)	(4.275)	-	-	-	-	3.187.417	-
Società non finanziarie	167.295.371	146.194.222	16.319.472	11.496.458	11.496.458	(2.215.205)	(967.136)	(1.248.069)	(6.125.863)	(6.125.863)	(1.332.057)	123.175.468	4.863.164
di cui: PMI	135.204.491	120.338.464	14.866.027	10.488.865	10.488.865	(1.965.063)	(825.499)	(1.139.564)	(5.626.451)	(5.626.451)	(1.332.057)	107.649.721	4.354.984
Famiglie	112.105.988	99.773.332	12.332.656	8.780.906	8.780.905	(948.171)	(354.133)	(594.039)	(3.912.154)	(3.912.154)	(158.899)	94.649.750	4.430.434
Titoli di debito	146.823.343	146.504.858	300.329	-	-	(42.938)	(29.615)	(13.323)	-	-	-	2.995.717	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	143.506.172	143.506.172	-	-	-	(26.646)	(26.646)	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	300.329	-	300.329	-	-	(13.323)	-	(13.323)	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	3.016.842	2.998.686	-	-	-	(2.969)	(2.969)	-	-	-	-	2.995.717	-

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate					Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate		Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3			
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	75.709.947	71.663.199	4.046.748	1.675.509	1.675.509	291.580	264.888	26.693	340.704	340.704		33.668.753	1.202.144
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amministrazioni pubbliche	537.574	537.574	-	-	-	45	45	-	-	-		-	-
Enti creditizi	1.415.502	1.415.502	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Altre società finanziarie	384.621	384.621	-	-	-	64	64	-	-	-		139.993	-
Società non finanziarie	62.649.589	59.092.615	3.556.974	1.636.998	1.636.998	217.166	194.253	22.914	325.821	325.821		30.969.962	1.190.562
Famiglie	10.722.661	10.232.887	489.774	38.511	38.511	74.305	70.526	3.779	14.883	14.883		2.558.798	11.582
TOTALE	533.690.826	488.319.180	32.999.363	21.952.873	21.952.872	(2.932.955)	(1.104.217)	(1.828.738)	(9.697.313)	(9.697.313)	(1.490.956)	258.229.341	10.495.742

Tabella 9: Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi

Alla data della presente informativa la Banca non dispone di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni previste dall'art. 450 del CRR.

5.1 PREMESSA

La Banca Popolare di Cortona adotta politiche di remunerazione rispettose del principio di sana e prudente gestione, nella consapevolezza che adeguati meccanismi di remunerazione ed incentivazione favoriscano la competitività ed il governo dell'impresa.

Le politiche di remunerazione a cui l'informativa fa riferimento sono quelle vigenti al 31 dicembre 2024 e sono riportate nel Documento sulle politiche di remunerazione, approvato dall'Assemblea dei Soci il 14 aprile 2024.

Nella presente informativa vengono fornite informazioni qualitative e quantitative sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione adottate dalla Banca nel corso dell'esercizio 2024.

I dati quantitativi sulle prassi di remunerazione ed incentivazione sono stati aggregati in conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e vengono presentati secondo il principio della competenza economica, anche al fine di una maggior coerenza e collegamento con i dati indicati nel Bilancio di esercizio 2024.

Le norme richiedono di fornire informazioni di maggior dettaglio per quei soggetti, la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, definiti "Personale più rilevante".

Infine è prevista una specifica disclosure, finalizzata a portare a conoscenza dell'Assemblea gli esiti delle attività di controllo svolte dalle competenti funzioni aziendali cui le norme di riferimento attribuiscono specifici compiti in materia.

5.2 PROCESSO DECISIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Rientra nelle competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Soci (ai sensi dell'art. 22 dello Statuto) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato compresi eventuali piani di incentivazione.

Le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate dall'Assemblea dei Soci in data 14 aprile 2024.

Il Documento sulle politiche di remunerazione sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2024.

Nella predisposizione del Documento sono state coinvolte anche la Funzione di Compliance e la Funzione di Risk Management; in particolare:

- la Funzione di Compliance ha il ruolo di verificare la coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto nonché con eventuali standard di condotta applicabili alla Banca;
- la Funzione di Risk Management controlla, ove applicabile, la coerenza tra i criteri utilizzati per definire la parte variabile delle retribuzioni e la propensione al rischio della Banca, come stabilita dal Consiglio di amministrazione nel Risk Appetite Framework, nonché l'adeguatezza degli indicatori di rischio da utilizzare per l'attivazione dei meccanismi di correzione (c.d. fattori di risk adjustment).

Il Consiglio di amministrazione della Banca, composto da 7 membri, è l'organo preposto alla supervisione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Come previsto dalla normativa interna ed esterna di riferimento il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare con periodicità almeno annuale le politiche di remunerazione della Banca ed è responsabile della loro corretta attuazione. Nella seduta del 26 marzo 2025 il Consiglio di amministrazione ha riesaminato il vigente Documento sulle politiche di remunerazione, ravvisando la necessità di un suo aggiornamento al fine di recepire le modifiche organizzative che hanno interessato la Banca dalla data di ultima approvazione del Documento, fissare i criteri per la determinazione del compenso spettante all'Esponente Responsabile Antiriciclaggio e prevedere per i Sindaci una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, in caso di partecipazione alle riunioni di comitati endoconsiliari; a tal fine il Consiglio di amministrazione ha approvato in data 26 marzo 2025 una nuova versione del Documento sulle politiche di remunerazione, opportunamente analizzata dalla Funzione di Compliance e dalla Funzione di Risk Management. La nuova versione del Documento è stata sottoposta all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 12 aprile 2025, in prima convocazione, ovvero in data 13 aprile 2025, in seconda convocazione.

Durante l'esercizio 2024 le remunerazioni del personale della Banca sono state oggetto di discussione in n. 8 sedute del Consiglio di amministrazione.

Nell'ambito del riesame periodico delle politiche di remunerazione, il Consiglio di amministrazione della Banca ha l'obbligo di analizzare la neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere del personale, sottoponendo a verifica l'eventuale divario retributivo di genere. A tal fine, nella seduta del 26 marzo 2025 il Cda della Banca ha analizzato il rapporto tra la remunerazione media del personale del genere più rappresentato e quella del personale del genere meno rappresentato, distinguendo tra personale rilevante e restante personale, ed escludendo dal calcolo la remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale, per i quali il rapporto è calcolato separatamente.

Dall'analisi, a parità di mansione svolta non sono emerse differenze retributive rilevanti, potendo dimostrare che le politiche di remunerazione adottate dalla banca sono neutrali rispetto al genere del personale.

5.3 CARATTERISTICHE DI MAGGIOR RILIEVO DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca Popolare di Cortona si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della Legge, dello Statuto e del Codice etico e disincentivare qualsiasi violazione;
- garantire adeguatezza della remunerazione e degli incentivi in modo da assicurare efficacia, competitività, stabilità e competenza nella conduzione dell'azienda;
- essere coerente con gli obiettivi strategici della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;
- essere coerente con gli obiettivi di finanza sostenibile della Banca, che tengano conto tra l'altro dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e con le strategie e le politiche di governo e di gestione del rischio, comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati;
- attuare politiche retributive che trovino un equilibrio tra componente fissa e componente variabile e garantire che l'erogazione delle parti variabili sia subordinata a criteri predeterminati, chiari e misurabili;
- documentare in modo adeguato le politiche di retribuzione (Organi aziendali, Management, personale dipendente, collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato);
- non adottare forme di retribuzione incentivanti basate su strumenti finanziari;

- prevedere che la componente variabile della remunerazione non sia legata all’offerta di uno specifico prodotto, o una specifica categoria o combinazione di prodotti;
- non adottare forme di retribuzione incentivanti basate esclusivamente su obiettivi commerciali;
- tenere nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli Organi e nelle Funzioni a ciò deputate, l’attività di controllo bensì prevedere un’adeguatezza dei compensi in coerenza con il livello di responsabilità e di impegno;
- assicurare che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive degli obblighi in materia di remunerazione;
- assicurare la neutralità delle politiche retributive rispetto al genere del personale.

5.4 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE PIÙ RILEVANTE

Nell’ambito del riesame annuale del *Documento sulle politiche di remunerazione*, il Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 aprile 2023 ha condotto un’accurata ricognizione e valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte e deleghe operative), al fine di individuare quei soggetti che hanno o che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Per tali soggetti, definiti “Personale più rilevante”, è richiesto un maggior grado di attenzione alla coerenza tra i meccanismi di calcolo della parte variabile della remunerazione e l’andamento dei rischi aziendali. Sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione sono state rilevate le figure di seguito riportate:

- I componenti del Consiglio di amministrazione (n. 7);
- Il Direttore generale;
- Il Vice Direttore generale;

- I Responsabili di Area⁶ (n. 2);
- I Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo⁷ (n. 4);
- Il Responsabile della Funzione di Pianificazione e Controllo;
- Il Responsabile Amministrazione.

Si evidenzia che il numero totale del Personale più rilevante è pari a 16 (tenendo conto che attualmente il Vice Direttore generale ricopre anche l'incarico di Responsabile dell'Area Operations, altrimenti pari a 17), invariato rispetto all'anno precedente. Si evidenzia, infine, che tutti i soggetti che ne hanno soddisfatto i requisiti normativamente previsti, sono stati identificati come personale più rilevante, senza quindi alcuna esclusione.

5.5 PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Consiglio di amministrazione: agli Amministratori non vengono erogati compensi in forma variabile; essi sono destinatari di soli compensi nella misura fissa approvata annualmente dall'Assemblea dei Soci. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è assegnata una indennità di funzione e di rappresentanza commisurata al ruolo e alle responsabilità ricoperte nella misura fissa stabilita dal Consiglio per ogni esercizio. La remunerazione del Presidente non potrà comunque superare la retribuzione fissa percepita dal Direttore generale.

Collegio sindacale: i Sindaci non sono destinatari di alcuna componente variabile ed il loro compenso è stabilito dall'Assemblea, anche prendendo a riferimento i parametri per la liquidazione dei compensi previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Direttore generale e Vice Direttore generale: la componente variabile della retribuzione del Direttore generale e del Vice Direttore generale nel suo complesso non può superare il 50% della retribuzione fissa dell'anno di riferimento. La determinazione della componente variabile tiene conto di elementi di performance economica,

⁶ Responsabile Area Mercato e Responsabile Area Operations.

⁷ Responsabile Funzione di Compliance, Responsabile Funzione di Risk Management, Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Referente Interno della Funzione di I/A esternalizzata.

adeguatamente corretti per tener conto di fattori di rischio e dell'adeguatezza patrimoniale; a tal fine viene presa in considerazione la voce di Bilancio (prospetto della redditività complessiva) "Redditività complessiva" quale valido indicatore di tali componenti⁸ ; all'indicatore di performance vengono altresì applicati dei fattori correttivi al fine di meglio ponderare l'andamento dei crediti deteriorati, la posizione patrimoniale e di liquidità della Banca. Possono essere presi a riferimento ulteriori indicatori, anche di natura qualitativa, purché definiti in sede contrattuale⁹ . Il periodo di valutazione della performance (accrual period) è triennale. Qualora gli indicatori non raggiungano risultati soddisfacenti, sono previsti meccanismi che riducono la parte variabile della retribuzione fino ad azzerarla. Almeno il 50% della retribuzione variabile deve essere differita per un periodo di tempo non inferiore a n. 3 anni; la quota differita viene corrisposta secondo un criterio pro-rata temporis. Qualora la parte variabile della retribuzione sia pari o inferiore a 50 mila euro e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, il pagamento della parte variabile può non essere differito.

Infine si evidenzia che sono previste clausole che consentono di:

- correggere le quote della retribuzione variabile differita verso il basso, qualora vi sia un aumento dell'esposizione ai rischi (diminuzione del CET 1 Capital ratio);
- azzerare il premio o ottenerne la restituzione, qualora emergano comportamenti non conformi del Direttore generale e del Vice Direttore generale.

In vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro il Consiglio di Amministrazione può pattuire con il Direttore generale e il Vice Direttore generale un compenso a titolo di patto di non concorrenza, o equivalente, della durata di almeno 2 anni (cd. golden parachute) il cui corrispettivo può al massimo essere pari a n. 2 annualità della retribuzione fissa e non superare il limite assoluto di euro 400 mila. Il patto potrà essere sottoscritto solo se la Banca è in grado di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale come definito dalla vigente normativa di riferimento e solo se sono rispettati i livelli attesi dalla Vigilanza per l'NPL Ratio, il Texas Ratio e il Cost Income Ratio. La quota che eccede l'ultima annualità di retribuzione fissa potrà essere

⁸ L'indicatore tiene conto di: performance economica della Banca, perché è inclusivo dell'utile netto di conto economico; rischi aziendali, poiché è inclusivo delle svalutazioni e degli accantonamenti di bilancio; movimenti di patrimonio netto che possono incidere sull'adeguatezza patrimoniale della Banca.

⁹ Tra gli indicatori devono quanto meno essere considerati l'NPL Ratio, il Texas Ratio e il Cost Income Ratio.

riconosciuta solo se, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di conclusione del rapporto di lavoro, la voce "Redditività complessiva" del prospetto di bilancio Other Comprehensive Income è stata positiva; tale quota, se negli ultimi tre esercizi (incluso quello di riferimento) sia emersa una flessione del capitale primario di classe 1, è diminuita in proporzione; detta quota è, altresì, differita per un periodo di tempo non inferiore a n. 3 anni. La quota differita viene corrisposta secondo un criterio pro-rata temporis.

Personale dipendente: ai sensi del *Documento sulle politiche di remunerazione*, gli strumenti in cui si articola la componente variabile della retribuzione del personale dipendente della Banca sono costituiti da:

- a) Premi accordati su base non discrezionale: vi rientra il Premio variabile di risultato accordato a tutto il personale dipendente della Banca (ad eccezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale), ai sensi del CCNL del credito e sulla base delle disposizioni contenute nel *Contratto integrativo aziendale*; si tratta di un premio attribuito in base al risultato complessivo conseguito dalla Banca, teso ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Strategico di Impresa. Il premio deve essere strutturato prendendo a riferimento sia indicatori di *performance* che di rischiosità; a tali fini la performance aziendale deve essere misurata almeno in termini di produttività e di redditività; per la misurazione della rischiosità è necessario quantomeno riferirsi al rischio di credito anche utilizzando indicatori capaci di esprimere il grado di deterioramento del credito. Il totale dei premi erogabile annualmente ai quadri ed al personale delle aree professionali non deve superare il 7% della retribuzione fissa complessiva riconosciuta a tutto il personale dipendente nell'anno di riferimento del premio. Il premio non può essere accordato qualora non sia economicamente¹⁰ e patrimonialmente sostenibile; qualora non sia finanziariamente sostenibile, il suo pagamento viene differito nel tempo.
- b) Erogazioni una tantum: l'erogazione una tantum rappresenta il riconoscimento per un particolare obiettivo conseguito in relazione ad un determinato compito o progetto; deve riguardare lo specifico contributo di un singolo dipendente e rappresenta quindi di norma una erogazione eccezionale. Al riguardo si sottolinea che l'obiettivo raggiunto deve essere tangibile, e l'intero processo decisionale che ha

¹⁰ Il premio non può essere accordato qualora la "Redditività complessiva" dell'esercizio di competenza sia inferiore ad euro 500 mila.

portato all'assegnazione dell'una tantum deve essere opportunamente documentato nel verbale dell'adunanza del Consiglio di amministrazione che ne ha stabilito l'erogazione su proposta del Direttore generale. Qualora dopo l'erogazione del premio, emerga che il dipendente interessato abbia agito in maniera non conforme, al fine di raggiungere l'obiettivo premiato, ovvero abbia fatto in modo tale che l'obiettivo apparisse raggiunto quando in realtà non lo era, gli Organi aziendali intervengono richiedendo la restituzione della somma corrisposta. L'importo della erogazione una tantum non può rappresentare più del 10% della retribuzione fissa.

- c) In luogo del Premio variabile di risultato può essere strutturato un premio di produttività aziendale ex articolo 48 del CCNL ed un sistema incentivante ex articolo 51 del CCNL, purché l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno di questi, su base annua, non superi il 5% della retribuzione fissa (annua), complessivamente riconosciuta al personale dipendente e siano rispettati tutti i principi contenuti nelle Disposizioni di vigilanza pro-tempore vigenti.

5.6 INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE SULLE REMUNERAZIONI, RIPARTITE PER AREE DI ATTIVITÀ.

Importi in euro/000

Aree di attività	Parte fissa della retribuzione	Parte variabile della retribuzione		Contributi ed imposte a carico dell'azienda	Spese per il personale
		Importo	% su retribuzione fissa		
A Organi aziendali	258	-	0%	55	313
Consiglieri ¹	188	-	0%	35	223
Sindaci	70	-	0%	20	90
B Struttura centrale	872	47	5%	213	1.132
di cui personale più rilevante ²	589	43	7%	148	780
C Amministrazione	238	3	1%	54	295
di cui personale più rilevante	78	1	1%	17	96
D Area Operations	945	28	3%	226	1.199

⁶ La voce comprende la retribuzione del Presidente del C.d.a. per euro 66 mila; per quanto attiene alla retribuzione degli altri componenti del C.d.a., questa è stata per n. 3 Consiglieri pari ad euro 21 mila, n. 2 pari ad euro 20 mila, n.1 pari ad euro 19 mila.

⁷ La voce comprende la retribuzione del Dg; l'importo lordo della retribuzione fissa corrisposta nel 2024 ammonta ad euro 239 mila (di cui euro 9 mila per ferie maturate e non godute). La retribuzione del Vice Dg, considerato che attualmente lo stesso ricopre anche il ruolo di Responsabile dell'Area Operations, è riportata una sola volta alla voce "D" "Area Operations - di cui personale più rilevante" della Tabella.

Aree di attività	Parte fissa della retribuzione	Parte variabile della retribuzione		Contributi ed imposte a carico dell'azienda	Spese per il personale
		Importo	% su retribuzione fissa		
di cui personale più rilevante	162	20	12%	44	226
E Crediti/Credito Anomalo	576	7	1%	133	716
F Area Mercato	2.666	41	2%	623	3.330
di cui personale più rilevante	151	5	3%	38	194
TOTALE AL 31/12/2024	5.555	126	2%	1.304	6.985

La parte fissa della retribuzione è composta da voci costanti nel tempo e non dipendenti dai risultati; questa è determinata in base al CCNL del credito ed al *Contratto integrativo aziendale*, ed è funzione dell'inquadramento dei dipendenti. La parte variabile della retribuzione è composta dalle voci descritte nel paragrafo che precede. La definizione puntuale di "parte fissa" e di "parte variabile" è contenuta nel *Documento sulle politiche di remunerazione*.

5.7 INFORMAZIONI QUANTITATIVE AGGREGATE SULLE REMUNERAZIONI, RIPARTITE TRA LE CATEGORIE DI PERSONALE PIÙ RILEVANTE.

Importi in euro/000

Categorie di personale più rilevante	Numero di beneficiari	Parte fissa della retribuzione	Parte variabile della retribuzione	
			Importo	% su retribuzione fissa
Componenti del Consiglio di Amministrazione	7	188	0	0,0%
Direttore generale e altro "Personale più rilevante" ¹³	5	720	65	8,7%
Responsabili Funzioni Aziendali di controllo	4	258	3	1,2%
TOTALE AL 31/12/2024	16	1.166	68	5,6%

¹³ Nell' "altro personale più rilevante" vi rientrano il Vice Direttore generale, il Responsabile dell'Area Operations (ruolo attualmente ricoperto dal Vice Direttore generale), il Responsabile dell' Amministrazione, il Responsabile della Funzione Pianificazione e Controllo e il Responsabile dell'Area Mercato. Posto che l'incarico di Responsabile dell'Area Operations è attualmente ricoperto dal Vice Direttore generale, in totale sono stati considerati, compreso il Direttore generale, n. 5 beneficiari.

I dati della tabella che precede si riferiscono all'organico in forza al 31 dicembre 2024. Tutti gli importi riferiti alla componente variabile della retribuzione vengono erogati in denaro; non sono previsti pagamenti basati su strumenti finanziari.

Nell'esercizio 2024 è stata corrisposta al Direttore generale l'ultima parte del premio 2020 pari ad euro 3,66 mila e il premio relativo all'esercizio 2023 pari ad euro 26 mila. Nell'esercizio 2025 verrà corrisposto il premio relativo all'esercizio 2024 pari ad euro 39 mila. Nell'esercizio 2025 verrà inoltre corrisposto al Vice Direttore generale il premio relativo all'esercizio 2024 pari ad euro 19 mila, al Responsabile dell'Area Mercato un premio una "tantum" di euro 5 mila ed infine euro 750, riconosciuti con la tecnicità dei fringe benefit ad ogni dipendente presente al 31 dicembre 2024 ed in forza al momento della corresponsione.

Durante l'esercizio non sono stati riconosciuti pagamenti per trattamento di fine rapporto a dipendenti rientranti nella definizione di personale più rilevante.

In calce al Documento sono riportate le tabelle contenenti informazioni quantitative sulle remunerazioni predisposte secondo i modelli e le istruzioni individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Modello EU REM1. Remunerazione riconosciuta per l'esercizio 2024

			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - Funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - Funzione di gestione ¹⁴	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante ¹⁵
<i>Importi in euro/000</i>						
1	Remunerazione Fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	7	2	0	7
2		Remunerazione fissa complessiva	188	439	-	539
3		Di cui in contanti	188	439	-	539
4		(Non applicabile nell'UE)	-	-	-	-
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-5x		Di cui altri strumenti	-	-	-	-
6		(Non applicabile nell'UE)	-	-	-	-
7		Di cui altre forme	-	-	-	-
8		(non applicabile nell'UE)	-	-	-	-
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	7	2	-	7
10		Remunerazione variabile complessiva	0	58	-	10
11		Di cui contanti	-	58	-	-
12		Di cui differita	-	-	-	-
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
EU-		Di cui differita	-	-	-	-

¹⁴ È compresa la Direzione generale (Direttore generale e Vice Direttore generale), in quanto rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

¹⁵ Il Responsabile dell'Area Operations coincide attualmente con il Vice Direttore generale, ricompreso nella Direzione generale.

Importi in euro/000

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - Funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - Funzione di gestione ¹⁴	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante ¹⁵
14a					
EU-13b	Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-14b	Di cui differita	-	-	-	-
EU-14x	Di cui altri strumenti	-	-	-	-
EU-14y	Di cui differita	-	-	-	-
15	Di cui altre forme	-	-	-	9
16	Di cui differita	-	-	-	-
17	Remunerazione complessiva (2 ÷ 10)	188	497	-	549

Modello EU REM2. Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - Funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione – Funzione di gestione ¹⁶	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante ¹⁷
<i>Importi in euro/000</i>					
	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita				
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante	7	2	0	7
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo	0	0	0	0
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus	-	-	-	-
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio				
4	Trattamenti di fine rapporti riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	0
5	Trattamenti di fine rapporti riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – importo complessivo	0	0	0	0
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio				
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	0

¹⁶ È compresa la Direzione generale (Direttore generale e Vice Direttore generale), in quanto rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

¹⁷ Il Responsabile dell'Area Operations coincide attualmente con il Vice Direttore generale, ricompreso nella Direzione generale.

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - Funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione – Funzione di gestione ¹⁶	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante ¹⁷
<i>Importi in euro/000</i>					
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	0	0	0	0
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio	-	-	-	-
9	Di cui differiti	-	-	-	-
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus	-	-	-	-
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona	-	-	-	-

Modello EU REM3. Remunerazione differita

Importi in euro/000		a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodo di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1	Organo di amministrazione – Funzione di supervisione strategica	-	-	-	-	-	-	-	-
2	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altri Strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Organo di amministrazione- funzione di gestione ¹⁸	4	4	0	58	0	0	4	-
8	In contanti	4	4	0	58	0	0	4	-

¹⁸ È compresa la Direzione generale (Direttore generale e Vice Direttore generale), in quanto rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

Importi in euro/000		a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodo di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altri Membri dell'alta dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
14	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Altri membri del personale più rilevante	0	0	0	10	0	0	0	0
20	In contanti	0	0	0	10	0	0	0	0
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-

Importi in euro/000		a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodo di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Importo Totale	4	4	0	68	0	0	4	0

Modello EU REM4. Remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

		a
	EUR	Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lett. i), del CRR
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	0
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	0
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	0
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	0
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	0
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	0
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	0
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	0
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	0
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	0
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	0
x	Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce di pagamento	0

Modello EU REM5. Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Organo di amministrazione			Area di business						
		Remunerazione dell'organo di amministrazione - Funzione di supervisione strategica	Remunerazione dell'organo di amministrazione - Funzione di gestione ¹⁹	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre ²⁰	Totale
<i>Importi in euro/000</i>											
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										16
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	7	2	9							
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza				-	-	-	-	-	-	
4	Di cui membri del personale più rilevante				-	-	-	-	4	3	
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	188	497	685	-	-	-	-	261	288	
6	Di cui remunerazione variabile	0	58	58	-	-	-	-	3	7	
7	Di cui remunerazione fissa	188	439	626	-	-	-	-	258	281	

¹⁹ È compresa la Direzione generale (Direttore generale e Vice Direttore generale), in quanto rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

²⁰ Il Responsabile dell'Area Operations coincide attualmente con il Vice Direttore generale, ricompreso nella Direzione generale.

5.8 ESITO DEI CONTROLLI SVOLTI DALLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

La Funzione di Internal Audit ha verificato che le prassi di remunerazione adottate nel corso del 2024, fossero rispondenti alle vigenti politiche di remunerazione (approvate dall'Assemblea dei Soci del 14 aprile 2024), nonché a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. Dalla verifica svolta è emerso come le prassi di remunerazione seguite dalla Banca risultino coerenti con il vigente dettato normativo, non prevedendo forme di retribuzione di natura variabile e meccanismi di incentivazione a discapito di un corretto equilibrio tra la componente variabile e quella fissa, nonché in contrasto con le strategie aziendali di lungo periodo.

5.9 ESITO DEI CONTROLLI SVOLTI DALLA FUNZIONE DI COMPLIANCE

Come previsto dalla normativa di riferimento, la Funzione di Compliance è stata coinvolta nel processo che ha portato all'aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione che è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 14 aprile 2024. Dal lavoro svolto, il Documento sulle politiche di remunerazione, come aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2024, è risultato conforme alla normativa di riferimento e non in contrasto con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto e del Codice etico.

Nel mese di marzo 2025, nell'ambito del riesame annuale del documento, la Funzione di Compliance ha svolto un'attività di analisi del Documento sulle politiche di remunerazione approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 aprile 2024, rilevando la necessità di procedere ad un suo aggiornamento al fine di recepire le modifiche organizzative che hanno interessato la Banca dalla data di approvazione del Documento, fissare i criteri per la determinazione del compenso spettante all'Esponente Responsabile Antiriciclaggio e prevedere per i Sindaci una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, in caso di partecipazione alle riunioni di comitati endoconsiliari. Gli esiti della verifica sono stati portati all'attenzione del Consiglio di amministrazione, che ha stabilito di proporre all'Assemblea ordinaria dei Soci le necessarie modifiche al documento.

Come previsto dalla vigente normativa di riferimento, la Funzione di Compliance è stata coinvolta nel processo che ha portato all'aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione che verrà sottoposto all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 12 aprile 2025, in prima convocazione, ovvero in data 13 aprile 2025, in seconda convocazione. Dal lavoro svolto, il Documento sulle politiche di remunerazione, come aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data marzo 2025, è risultato conforme alla normativa di

riferimento.

5.10 ESITO DEI CONTROLLI SVOLTI DALLA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

La Funzione di Risk Management ha svolto una verifica circa la sostenibilità patrimoniale dell'ammontare complessivo della remunerazione variabile del personale della Banca (c.d. bonus pool), come risultante dalla tabella riportata al paragrafo 6 della presente Informativa. Dalle analisi effettuate è emerso che il che il bonus pool risulta patrimonialmente sostenibile.

La Funzione ha inoltre valutato la corretta attivazione dei meccanismi di correzione (c.d. fattori di risk adjustment).

La Funzione di Risk Management ha valutato la sostenibilità finanziaria delle remunerazioni variabili effettivamente corrisposte nel 2024.

Come previsto dalla vigente normativa di riferimento, la Funzione di Risk Management è stata coinvolta nel processo di aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione che verrà sottoposto all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 12 aprile 2025, in prima convocazione, ovvero in data 13 aprile 2025, in seconda convocazione. Dal lavoro svolto, è emerso che i criteri utilizzati per definire la parte variabile delle retribuzioni, come descritti nel Documento sulle politiche di remunerazione, sono risultati coerenti con la propensione al rischio della Banca e prevedono adeguati meccanismi di risk adjustment.

6. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART 435, LETT. E) ED F) DEL CRR

Il Consiglio di amministrazione dichiara, ai sensi delle lettere e) ed f) dell'art. 435 del Regolamento (UE) 575/2013, che:

- le misure di gestione dei rischi attuate, come descritte nel presente documento, risultano adeguate ed in linea con il profilo e gli obiettivi di rischio definiti dalla Banca;
- il profilo di rischio complessivo della Banca, come risultante dagli indicatori di seguito riportati, è coerente con i limiti stabiliti a livello strategico.

Tipo rischio	Principali indicatori	31 dicembre 2024 risk profile
Adeguatezza patrimoniale	<i>CET 1 Ratio (%)</i>	18,08%
	<i>Tier 1 Ratio (%)</i>	18,08%
	<i>Total Capital Ratio (%)</i>	18,08%
	<i>Leverage Ratio (%)</i>	7,34%
Redditività	Return On Assets (ROA)	1,20%
Rischio credito / concentrazione	Grandi Esposizioni ²¹ / Fondi Propri (%)	10,29%
	Esposizioni Primi 20 clienti / Fondi Propri (%)	108,69%
Liquidità	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	515%
	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	172%
	<i>Time To Survival</i> ²²	oltre 12 mesi

²¹ Il dato è riferito alle sole Grandi esposizioni (esposizione ponderata) verso clientela ordinaria.

²² Indica il numero di giorni di sopravvivenza della Banca senza il ricorso al mercato interbancario.

ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 876/2019

Il sottoscritto, Andrea Cardoni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019, attesta che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Cortona, lì 9 maggio 2025

Banca Popolare di Cortona SCpA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Andrea Cardoni